



AVVISO TECNICO SU TUTTI I NOSTRI PRODOTTI

Si premette che l'ISTITUTO ELVETICO DI GARANZIA SA in appresso denominato anche "la Compagnia" è stato fondato nel 2012 dall'esperienza dei suoi azionisti operanti da decenni nei settori della produzione, della consulenza internazionale e della finanza; la Compagnia è stata costituita in Svizzera in quanto primaria piazza economica internazionale e centro nevralgico mondiale dell'attività finanziaria; essere un'entità svizzera peraltro permette di avere vantaggi giuridici, amministrativi, economici e tributari difficilmente ottenibili in altre giurisdizioni.

Fin dalla costituzione la Compagnia ha rivolto la propria attenzione, oltre che alle grandi imprese, anche alle piccole e medie imprese con forte vocazione internazionale e di elevata capacità tecnica e solvibilità interessate ad avere un partner di elevata competenza professionale per lo svolgimento delle proprie attività.

La Compagnia è specializzata nel valutare la ragionevolezza, sostenibilità e redditività di nuovi progetti industriali, commerciali, immobiliari ed edilizi posti in essere o da porre in essere da imprese interessate ad avere un partner di elevata competenza professionale; la Compagnia peraltro svolge approfonditi studi, ricerche, analisi in materia economica, statistica, commerciale, industriale ed immobiliare per conto della propria clientela industriale, immobiliare e commerciale.

La Compagnia emette fidejussioni semplici a garanzia dell'adempimento di obbligazioni commerciali a carico della propria clientela nei confronti di terzi; in alcuni casi, la Compagnia redige proprie valutazioni utilizzabili dalla clientela per agevolare l'ottenimento di garanzie da parte di terzi; in altri casi la Compagnia si adopera direttamente per far rilasciare alla clientela garanzie da terze entità.

La Compagnia emette dichiarazioni e/o attestazioni di solvibilità di investimenti industriali, immobiliari, commerciali, edilizi posti in essere o da porre in essere dalla clientela richiedente fidejussioni semplici; spesso tali dichiarazioni permettono alla clientela di omettere la presentazione di garanzie o di depositare garanzie di importo minore rispetto a quanto normalmente richiesto.

Pertanto le garanzie richiesteci potranno essere emesse dalla Compagnia oppure, su espresso consenso della clientela, terze entità potranno emettere le fidejussioni e le garanzie necessarie alla clientela.

La complessa attività istruttoria svolta dalla Compagnia potrà essere altresì utile per la clientela per l'ottenimento da terzi di garanzie oppure per negoziare con le controparti una riduzione dell'importo delle suddette; in alcuni casi permetteranno di ottenere dalle controparti l'eliminazione delle garanzie inizialmente richieste.

La Compagnia ha clientela richiedente fideiussioni avente sede in oltre 70 nazioni; di conseguenza la Compagnia ha nel corso degli anni stretto rapporti professionali continuativi con studi professionali e società di professionisti allocati nella maggior parte delle nazioni ove ha sede ed opera la clientela; nell'ultimo triennio è aumentata la clientela richiedente fideiussioni e garanzie per attività commerciali, industriali e di costruzioni da svolgersi in Africa Centrale e Medio Oriente.

Dati della Compagnia:

Denominazione sociale:

ISTITUTO ELVETICO DI GARANZIA S.A.

Natura giuridica:

Società Anonima di diritto svizzero.

Operatività territoriale:



esclusivamente sul territorio elvetico; senza stabili rappresentanze o uffici propri o agenti generali o procuratori in terze nazioni.

Sede legale e Direzione:

Via Livio, 14 – Palazzo Grassi, Chiasso, 6830, Svizzera.

Segreteria:

tel. 0041.91.2103290 fax 0041.91.2103296

e-mail: segreteria@istitutoelveticodigaranzia.ch;

Servizio Commerciale:

tel. 0041.91.2103291 fax 0041.91.2103297

e-mail: commerciale@istitutoelveticodigaranzia.ch;

Ufficio Rischi:

tel. 0041.91.2103292 fax 0041.91.2103297

e-mail: rischi@istitutoelveticodigaranzia.ch;

Servizio Contabilità:

tel. 0041.91.2103294

e-mail: contabilita@istitutoelveticodigaranzia.ch;

Ufficio Legale:

tel. 0041.91.2103295

e-mail: legale@istitutoelveticodigaranzia.ch;

Iscrizione al Registro di Commercio del Cantone Ticino:

CH-501.3.017.066-5

Iscrizione ai Registri del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia della Repubblica e Cantone Ticino
Divisione Contribuzioni dell'Ufficio di Tassazione delle persone giuridiche di Bellinzona:

DDC 25891;

CSI 273.1.001.1202;

Iscrizione al Registro IDI del Dipartimento Federale dell'Interno Ufficio Federale di Statistica:

CHE-174.771.881;

Capitale Liberato:

Franchi Svizzeri 1.000.000 (un milione)

Scopo Sociale attuale:

La Compagnia può svolgere tutte le attività di consulenza commerciale, industriale, immobiliare, edilizia inerenti nuovi investimenti imprenditoriali posti in essere o da porre in essere sia in Svizzera sia all'estero senza esclusione di alcun paese straniero, studi, ricerche ed analisi in materia economica, statistica, commerciale, industriale, immobiliare ed edilizia, redazione di piani industriali, controllo quanti-qualitativo di produzione e dei relativi costi industriali con applicazione di metodologie proprie e di terzi, ricerche di mercato per la definizione di strategie commerciali e di marketing, informazione commerciale e valutazione della solvibilità di specifici investimenti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi posti in essere da imprese, valutazione della ragionevolezza di nuovi progetti industriali, immobiliari ed edilizi, gestione di servizi informatici e di elaborazione dati di natura economica e statistica, organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, simposi, incontri, piani e corsi di studio, formazione ed addestramento del personale, consulenza in materia di struttura e di strategie industriali e commerciali, studio, ricerca e fornitura di tecnologie atte alla realizzazione dell'insediamento di opifici industriali, stabilimenti e unità produttive chiavi in mano, predisposizioni di studi di fattibilità, determinazione dei fabbisogni finanziari e individuazione degli strumenti di copertura anche agevolata, analisi dei ritorni economici, analisi e valutazione di cespiti, brevetti e marchi, reperimento, consolidamento, trasferimento del know-how aziendale, la ricerca e la promozione di joint ventures, la fornitura di servizi logistici ed organizzativi, la assistenza in operazioni di delocalizzazione produttiva sia dell'intero processo produttivo che di alcune fasi delle lavorazioni, la concessione di fidejussioni semplici oppure sottoposte a condizione sospensiva a



garanzia di operazioni commerciali, industriali, immobiliari, edilizie e quindi di obbligazioni di terzi, la concessione di dichiarazioni volte a valutare la ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di nuovi progetti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi e la capacità tecnica e solvibilità limitatamente a tali operazioni delle imprese promotrici. Rientrano pure nello scopo sociale l'assunzione di rappresentanze di altre società e la gestione di aziende congeneri sia in Svizzera sia all'estero, senza esclusione di alcun paese straniero.

La società può inoltre svolgere ogni attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale, costituire succursali, sedi secondarie, filiali e agenzie e partecipare sotto qualsiasi forma ad imprese aventi scopi simili in Svizzera e all'estero.

Tutte le attività sopra indicate potranno essere svolte dalla società sia in Svizzera sia all'estero, senza esclusione di alcun paese straniero.

Anche se previsto nello scopo sociale, la Compagnia non ha mai svolto alcuna attività in alcun paese straniero.

Il vigente scopo sociale La Compagnia come da statuto aggiornato il 21.03.2019, è integralmente pubblicato sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio:

FUSC n. 62 del 29.03.2019;

SHAB al n. HR02-1004599217;

giornale n. 4745 del 26.03.2019;

Cantone TI.

I prodotti per le aziende di piccola, media e grande dimensione sono i seguenti:

Fidejussioni semplici a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico della clientela in relazione alle seguenti tipologie contrattuali:

1. per fornitura continuativa di beni
2. per prestazioni continuative di servizi
3. per appalti fra aziende
4. per locazione di immobili
5. per locazioni di aziende e/o rami d'azienda
6. per transazioni fra aziende
7. per vendita sulla carta di immobili da costruire o in corso di costruzione
8. per permuta immobiliari
9. per franchising
10. per compravendita immobiliare
11. per l'inesistenza di vizi occulti e/o difetti di costruzione e/o di ristrutturazione
12. per sopravvenienza di passività occulte anche di natura fiscale
13. per revocatoria fallimentare ed ordinaria
14. per acquisto di multiproprietà
15. per concessione di licenze, mandati, rappresentanze, riconsegna prodotti in conto deposito
16. per donazione
17. per la "fedeltà" al datore di lavoro
18. per preliminari di compravendita
19. per l'adempimento di obbligazioni di "fare" e di "dare" scaturenti da pattuizioni fra le parti

Note esplicative:

1. la fidejussione garantisce al Venditore il rispetto delle obbligazioni a carico del Compratore scaturenti dal contratto di fornitura di beni.
2. la fidejussione garantisce al Beneficiario il rispetto delle obbligazioni a carico del Contraente scaturenti dal contratto di fornitura di servizi.



3. la fidejussione garantisce alla stazione appaltante la buona esecuzione ed il fine dei lavori da parte dell'Appaltatore. Può altresì essere rilasciata a favore dell'Appaltatore qualora la garanzia sia inerente al pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito da parte della stazione appaltante.
4. la fidejussione garantisce al locatore l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione di immobile a carico del Conduttore. La garanzia può anche ricomprendere le perdite scaturenti sia dal mancato pagamento del canone di locazione ed accessori che dal mancato rilascio dell'immobile nei tempi contrattualmente previsti.
5. la fidejussione garantisce al locatore l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione di azienda o ramo d'azienda a carico del conduttore. La garanzia può anche ricomprendere le perdite scaturenti sia dal mancato pagamento del canone di locazione ed accessori che dal mancato rilascio dell'azienda nei tempi contrattualmente previsti.
6. la fidejussione garantisce al beneficiario l'adempimento delle obbligazioni a carico del contraente scaturenti dalla transazione effettuata.
7. la fidejussione garantisce al promittente acquirente di immobile da costruire o in corso di costruzione l'adempimento delle obbligazioni a carico del costruttore ovvero la consegna dell'immobile chiavi in mano e l'assenza di gravami su esso.
8. la fidejussione garantisce al venditore del terreno e/o fabbricato ceduto in permuta al costruttore, la costruzione e la consegna degli immobili previsti nel contratto di permuta. La garanzia può anche ricomprendere eventuali conguagli monetari e penalità contrattuali.
9. la fidejussione garantisce al Beneficiario il rispetto delle obbligazioni contrattuali a carico dell'affiliato. La garanzia può ricomprendere sia il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto per la fornitura di beni e servizi, che il fatturato annuo minimo.
10. la fidejussione garantisce al venditore di immobili le obbligazioni contrattuali anche di natura monetaria a carico dell'acquirente; può anche garantire eventuali obbligazioni aventi refluenza fiscale. Può altresì garantire all'acquirente il risarcimento del corrispettivo pagato in caso di annullamento a qualsiasi titolo dell'atto pubblico di acquisto ad eccezione sia del cosiddetto rischio donazione che per revocatoria.
11. la fidejussione garantisce all'acquirente di immobile (o al proprietario o condominio in caso di ristrutturazione) l'inesistenza di vizi occulti e/o di difetti di costruzione e/o di ristrutturazione fino a 10 anni dalla data di consegna dell'immobile (o di fine lavori di ristrutturazione) sul bene acquistato nei termini contrattualmente previsti.
12. la fidejussione garantisce al beneficiario il risarcimento delle sopravvenienze passive anche di natura fiscale emergenti successivamente rispetto alla conclusione del contratto definitivo di cessione di azienda, quota societaria ed immobile.
13. la fidejussione garantisce all'acquirente il risarcimento del corrispettivo pagato per l'acquisto di immobile nel caso di annullamento dell'atto pubblico di acquisto a seguito di azione di revocatoria fallimentare e/o ordinaria. La garanzia può essere estesa anche alle spese di ristrutturazione. La garanzia può essere vincolata a beneficio di Istituto di Credito erogante il mutuo necessario per l'acquisto dell'immobile.
14. la fidejussione garantisce al promittente acquirente di quota immobiliare il risarcimento degli acconti versati in caso di mancato trasferimento da parte della società proprietaria di quanto promesso in vendita.
15. la fidejussione garantisce al beneficiario l'adempimento delle obbligazioni previste nel contratto di licenza, mandato, rappresentanza, deposito. La garanzia può essere estesa all'obbligo di riconsegna delle merci in conto deposito.



16. la fidejussione garantisce all'acquirente di immobile il risarcimento del corrispettivo pagato nel caso di annullamento dell'atto pubblico di acquisto per cause scaturenti da un atto di donazione. La garanzia può essere vincolata a beneficio di Istituto di Credito erogante il mutuo.
17. la fidejussione garantisce al Datore di lavoro il risarcimento delle perdite causate con dolo o colpa grave.
18. la fidejussione garantisce al promittente acquirente l'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del promittente venditore e quindi la consegna del bene nei tempi e con le caratteristiche contrattualmente pattuite. Può altresì garantire al promittente venditore l'adempimento delle obbligazioni monetarie a carico del promittente acquirente.
19. la fidejussione garantisce l'adempimento di obbligazioni di varia natura scaturenti da pattuizioni intercorse fra le parti.

Fidejussioni semplici a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico della clientela in relazione a liti giudiziarie o rateizzazione di debiti tributari scaduti ed insoluti:

20. per garantire piani di ristrutturazione o riduzione della debitoria aziendale
21. per ottenere la sospensione dell'esecuzione nell'ambito di procedimenti giudiziari
22. per la rateizzazione di debiti tributari scaduti ed insoluti
23. per ottenere o sospendere provvedimenti giudiziari di natura cautelare
24. per il pagamento delle spese di giustizia
25. per il pagamento del compenso agli Arbitri
26. per la concessione di provvedimenti giudiziari d'urgenza
27. per sospendere l'esecutività di titoli giudiziari esecutivi ma non definitivi

Fidejussioni semplici a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico della clientela in relazione a benefici o autorizzazioni concesse da Enti Pubblici:

28. per l'apertura di Agenzie Viaggi e Turismo
29. per l'iscrizione all'albo dei trasportatori e degli spedizionieri
30. per l'anticipazione di contributi nazionali e comunitari
31. per l'adempimento di obbligazioni assunte per l'ottenimento di contributi
32. per l'anticipazione di contributi per programmi di cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo
33. per il recupero ambientale
34. per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
35. per la corresponsione di penali
36. per l'adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione di "fare" e di "dare" scaturente dalla legge o dalle condizioni dettate dal l'Ente Pubblico beneficiario.

Note esplicative:

28. fidejussione rilasciata per l'ottenimento della licenza amministrativa necessaria per l'esercizio dell'attività.
29. fidejussione o attestazione di affidabilità rilasciata per l'ottenimento della licenza amministrativa e/o iscrizione all'apposito Albo per l'esercizio dell'attività.
30. fidejussione rilasciata all'Ente erogatore del contributo ed a garanzia del buon utilizzo delle somme anticipate. La garanzia si estingue a seguito della rendicontazione delle spese effettuate e al riscontro positivo dell'Ente erogatore.
31. La presente tipologia è estremamente eterogenea in quanto le anticipazioni vengono concesse: su contributi locali, nazionali e comunitari; per corsi di formazione, di riqualificazione, di aggiornamento; per investimenti industriali, commerciali, artigianali, immobiliari, turistici, incremento scorte, ricerche scientifiche;
32. fidejussione rilasciata all'Ente sovvenzionatore del programma di cooperazione e finalizzata ad ottenere un'anticipazione sul programma di spesa.



33. fidejussione rilasciata all'Ente a garanzia del ripristino e recupero ambientale di siti.

34. fidejussione rilasciata per l'ottenimento della licenza amministrativa e/o l'iscrizione all'apposito Albo per l'esercizio dell'attività. Garantisce l'adempimento delle obbligazioni e prescrizioni a capo del titolare dell'autorizzazione amministrativa.

35. fidejussione rilasciata all'Ente finalizzata esclusivamente al pagamento di penali previste nel contratto di appalto o sue integrazioni per inadempimenti dell'impresa a precisi obblighi temporali.

Fidejussioni semplici a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico della clientela ed a beneficio della Stazione Appaltante scaturenti da contratti di appalto o di subappalto:

37. bid bonds

38. performance bonds

39. money retainances bonds

40. advance payment bonds

41. maintenance bonds

42. per la partecipazione a gare d'appalto

43. per la buona esecuzione e fine lavori

44. per l'anticipazione contrattuale

45. per lo svincolo delle ritenute a garanzia

46. per la revisione dei prezzi

47. per i vizi occulti

48. per la manutenzione

49. per la fornitura di beni e/o prestazione di servizi

50. per l'adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione di "fare" e di "dare" pattuita con la Stazione Appaltante o prevista dal contratto di appalto o di subappalto stipulato.

Note esplicative:

42. la fidejussione è rilasciata nell'interesse dell'impresa partecipante a gara d'appalto ed a beneficio della Stazione Appaltante. La fidejussione, oltre a garantire il possesso dei requisiti previsti dal bando di gara da parte dell'impresa partecipante, garantisce, in caso di aggiudicazione, il rilascio della fidejussione di adempimento.

43. la fidejussione è rilasciata nell'interesse dell'impresa aggiudicataria dell'appalto e garantisce alla Stazione Appaltante l'adempimento delle obbligazioni a carico dell'impresa aggiudicataria previste nel contratto di appalto.

44. la fidejussione è rilasciata a garanzia del recupero graduale dell'anticipazione concessa dalla Stazione Appaltante all'impresa mediante decurtazione costante sugli Stati di Avanzamento Lavori.

45. la fidejussione permette l'incasso immediato delle ritenute trattenute a garanzia dalla Stazione Appaltante su ogni Stato di Avanzamento Lavori.

46. la fidejussione garantisce alla Stazione Appaltante il pagamento per revisione prezzi.

47. la fidejussione garantisce alla Stazione Appaltante l'inesistenza di vizi occulti.

48. la fidejussione garantisce alla Stazione Appaltante l'adempimento delle obbligazioni contrattuali di manutenzione a carico dell'impresa.

49. la fidejussione garantisce alla Stazione Appaltante l'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell'impresa e precisamente i tempi di consegna, la quantità, la qualità e la prestazione dei servizi e/o assistenza contrattualmente prevista.

Fidejussioni semplici a garanzia dell'adempimento di obbligazioni contrattuali di natura prettamente finanziaria:

51. per leasing mobiliare

52. per leasing immobiliare

53. per finanziamenti a medio-lungo termine assistiti da garanzie reali

54. per l'utile scaturente dalla negoziazione di prodotti assicurativi



Note esplicative:

51. la fidejussione garantisce alla Società di Leasing il risarcimento delle perdite subite a causa dell'accertata insolvibilità del debitore. La garanzia può essere estesa sia agli interessi contrattualmente pattuiti sia agli interessi di mora e spese legali. La garanzia decresce in proporzione al piano di ammortamento. La perdita viene conteggiata tenendo conto del recupero del bene e della successiva vendita a terzi.

52. la fidejussione garantisce alla Società di Leasing il risarcimento delle perdite subite a causa dell'accertata insolvibilità del debitore. La garanzia comprende gli interessi contrattualmente pattuiti, gli interessi di mora, le spese legali e gli oneri fiscali gravanti sull'immobile. La garanzia decresce in proporzione al piano di ammortamento. La perdita viene conteggiata tenendo conto delle somme riscosse per la vendita a terzi dell'immobile o del valore commerciale del bene concordato fra la Compagnia e la Società di Leasing.

53. la fidejussione garantisce all'Istituto di Credito il risarcimento delle perdite subite e conteggiate dopo la definitiva escussione delle garanzie reali anzitempo fornite dal debitore. La garanzia comprende gli interessi contrattualmente pattuiti, le spese legali ed una quota prefissata degli interessi di mora. La garanzia decresce in proporzione al piano di ammortamento.

La Compagnia rilascia dichiarazioni volte a valutare la ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di nuovi progetti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi e la capacità tecnica e solvibilità limitatamente a tali operazioni delle imprese promotrici ed esecutrici.

Premesso che l'attività di consulenza da noi svolta comprende anche la consulenza commerciale, industriale, immobiliare, edilizia inerente nuovi investimenti imprenditoriali, studi, ricerche ed analisi in materia economica, statistica, commerciale, industriale, immobiliare ed edilizia, redazione di piani industriali, controllo quanti-qualitativo di produzione e dei relativi costi industriali con applicazione di metodologie proprie e di terzi, informazione commerciale e valutazione della solvibilità di specifici investimenti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi, valutazione della ragionevolezza di nuovi progetti industriali, immobiliari ed edilizi, consulenza in materia di struttura e di strategie industriali e commerciali, assistenza in operazioni di delocalizzazione produttiva sia dell'intero processo produttivo che di alcune fasi delle lavorazioni, in questa sede evidenziamo che svolgiamo anche l'attività di concessione di dichiarazioni volte a valutare sia la ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di nuovi progetti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi che la capacità tecnica e solvibilità delle imprese promotrici limitatamente a tali operazioni.

Il rilascio di tale dichiarazione di solvibilità dell'investimento imprenditoriale che si vuole porre in essere o si è posto in essere è conseguente all'espletamento di un'attività di consulenza commerciale, industriale, immobiliare, edilizia inerente il nuovo investimento imprenditoriale posto in essere o da porre in essere sia in Svizzera che all'estero senza esclusione di alcun paese straniero, studi, ricerche ed analisi in materia economica, statistica, commerciale, industriale, immobiliare ed edilizia, redazione di piani industriali, controllo quanti-qualitativo di produzione e dei relativi costi industriali con applicazione di metodologie proprie e di terzi, ricerche di mercato per la definizione di strategie commerciali e di marketing, informazione commerciale e valutazione della solvibilità di specifici investimenti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi posti in essere da imprese, valutazione della ragionevolezza di nuovi progetti industriali, immobiliari ed edilizi, consulenza in materia di struttura e di strategie industriali e commerciali, studio, ricerca e fornitura di tecnologie atte alla realizzazione dell'insediamento di opifici industriali, stabilimenti e unità produttive chiavi in mano, predisposizioni di studi di fattibilità, determinazione dei fabbisogni finanziari e individuazione degli strumenti di copertura anche agevolata, analisi dei ritorni economici, analisi e valutazione di cespiti, brevetti e marchi, reperimento, consolidamento e trasferimento del know-how aziendale.

La Compagnia per lo svolgimento delle proprie attività si avvale di professionisti e società di professionisti e consulenti di comprovata serietà, competenza ed efficacia.

La valutazione finale da noi predisposta sulla ragionevolezza sostenibilità e redditività dell'investimento imprenditoriale di natura industriale, commerciale, immobiliare, edilizio che il cliente ha già posto in essere



o intende porre in essere, a seguito dell'approfondita istruttoria esperita presso la nostra Direzione sulla documentazione pervenutaci direttamente e/o indirettamente tramite professionisti e dei sopralluoghi presso il cliente o suoi professionisti di fiducia da parte di nostri delegati per costatare fatti, luoghi, circostanze ed eventi, tenuto anche conto di eventuali ulteriori apporti economici e/o tecnici e/o finanziari da parte di terzi, verrà da noi formalizzata mediante atto scritto denominato dichiarazione di solvibilità portante nostro giudizio sulla ragionevolezza, sostenibilità, redditività dell'investimento industriale, commerciale, immobiliare, edilizio in questione.

Tale valutazione finale non avrà carattere riservato e potrà quindi dal cliente essere esibita e/o trasmessa in copia a terzi.

Notasi infine che la dichiarazione in questione non deve essere considerata né come una valutazione sulla globale solvibilità del cliente né come un'attribuzione di rating (attività quest'ultima che deve essere svolta esclusivamente da enti all'uopo abilitati).

La consulenza professionale per partenariato estero.

Il commercio estero può rappresentare un'opportunità di crescita eccezionale per le imprese produttrici di beni e/o servizi; prima di lanciarsi, l'impresa deve scegliere il proprio partner con cura in funzione degli obiettivi che si propone.

Le imprese produttrici che desiderano insediarsi in un paese estero devono definire precisamente gli obiettivi del commercio estero e selezionare il paese terzo, dopo aver raccolto il maggior numero di informazioni possibile; la Compagnia fornisce numerose prestazioni per aiutare le imprese produttrici intenzionate ad internazionalizzarsi.

Prima di iniziare la ricerca di un partner commerciale all'estero, è importante definire bene gli obiettivi dell'impresa e porsi un certo numero di domande: per quale ragione è auspicabile un'espansione internazionale? l'impresa possiede le risorse finanziarie ed umane necessarie per farvi fronte? quanto è pronta ad investire? quali vantaggi ci si aspettano?; una volta superata questa prima tappa, l'impresa può quindi cominciare la ricerca di una nazione che corrisponda alla strategia internazionale auspicata ed alla natura del suo prodotto.

Ogni ricerca di un paese partner deve cominciare tramite la raccolta di un gran numero di informazioni d'ordine economico, politico e giuridico: il paese è politicamente stabile? la sua economia è dinamica? qual è la sua situazione geografica? la qualità delle infrastrutture è buona? quali sono le regole in materia di commercio internazionale?; il nostro servizio d'informazione sui singoli paesi contiene i principali indicatori economici (PIL, inflazione, disoccupazione, ecc.), le cifre del commercio estero (importazioni, esportazioni), informazioni sulla situazione economica (struttura dell'economia, politica economica, situazione congiunturale, principali sfide), la lista delle principali organizzazioni economiche multilaterali alle quali il paese ha aderito, gli accordi economici, i volumi degli scambi commerciali, l'ammontare degli investimenti diretti e gli indirizzi utili (camere di commercio, centri di promozione economica, rappresentazioni diplomatiche, siti internet).

In un secondo tempo, si tratta di interrogarsi sugli aspetti socio-culturali: lingua, pratiche sociali, ecc.; per far questo, recarsi sul posto è senza dubbio la miglior maniera di operare; ma numerose informazioni possono anche essere ottenute senza recarsi in loco tramite la nostra attività di consulenza internazionale.

Dopo essersi sufficientemente informati su uno o più paesi in particolare, è necessario assicurarsi che questi siano adeguati agli obiettivi prefissati per l'impresa; per questo, è possibile fare ricorso a noi che andremo a fornire consigli, incontri personalizzati, studi di mercato e numerosi altri servizi per preparare la propria espansione internazionale.

Infine è necessario interrogarsi sulla forma concreta che prenderà la relazione commerciale con il paese preso in considerazione; tra le principali forme vi sono (oltre all'import-export), la fondazione di una filiale all'estero (uffici, negozio, fabbrica, ecc.) e la collaborazione con partners di distribuzione sul posto; quest'ultima presenta indubbi vantaggi ma anche notevoli rischi; la nostra consulenza nell'individuazione



del soggetto locale adatto con cui legarsi, e le molteplici forme tecniche con cui tale legame verrà formalizzato, sarà estremamente preziosa per l'impresa esportatrice.

La delocalizzazione produttiva.

La delocalizzazione è un fenomeno economico legato al sistema delle attività produttive.

Con il termine delocalizzazione si intende la scelta di spostare un'attività economica da un luogo d'origine ad uno di destinazione, allo scopo di ridurre i costi della produzione.

La scelta di una nuova ubicazione può essere motivata in vari modi.

Nella lista che segue ne citiamo alcuni: maggiore vicinanza della nuova ubicazione al mercato di destinazione dei prodotti; la vicinanza del luogo di produzione al luogo di vendita riduce notevolmente i costi di trasporto; costo del lavoro più basso; minore costo del lavoro nella nuova ubicazione dell'attività produttiva, indipendentemente dal mercato di destinazione dei prodotti; ad esempio, appartiene a questa categoria la tendenza alla delocalizzazione delle attività produttive verso i paesi asiatici in cui il costo del lavoro è minore; minore carico fiscale; una impresa può decidere di evitare un carico fiscale elevato trasferendo l'attività produttiva in un'area a minore pressione fiscale o caratterizzata dal riconoscimento di agevolazioni fiscali (es. economie in via di sviluppo); qualunque sia la motivazione particolare, ciò che spinge una impresa alla delocalizzazione è essenzialmente la massimizzazione del profitto e la minimizzazione dei costi; entrambi questi elementi sono fattori determinanti della competitività di una impresa sul libero mercato e, pertanto, sono fondamentali per la sua stessa sopravvivenza.

La produzione di energia eolica

La Compagnia, nell'ambito della consulenza aziendale prestata alla clientela industriale, può assistere l'imprenditore interessato, insieme ad efficaci professionisti locali, in operazioni anche complesse di produzione di energia eolica sia su territorio CEE che su territorio extra CEE.

Le modalità di sostegno degli investimenti nel settore dell'energia rinnovabile hanno generato un vero "boom" nello sviluppo di progetti eolici.

Molti governi, sollecitati dagli investitori del settore, hanno approvato varie normative che favoriscono gli investimenti nel settore.

La garanzia globale sul credito commerciale

La causale della garanzia globale sul credito commerciale che la Compagnia può reperire sul mercato internazionale è costituita dall'obbligatorietà del pagamento da parte del compratore al venditore del corrispettivo contrattualmente pattuito per la cessione di beni o prestazione di servizi; quindi trattasi di obbligazioni esclusivamente di "dare".

Nella fattispecie la funzione della garanzia è quella di risarcire la perdita subita dal creditore (la ditta fornitrice) per il mancato soddisfacimento di un altro soggetto (la ditta acquirente) dell'obbligazione di pagamento per i beni acquistati o i servizi ricevuti.

Pertanto la garanzia in questione, reperibile dalla Compagnia nel mercato internazionale, garantisce al beneficiario (la ditta fornitrice), nella percentuale di copertura stabilita ed entro i limiti di credito accordati per ciascun acquirente, il risarcimento delle perdite subite per il mancato incasso, conseguente all'insolvenza di un acquirente, dei crediti derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi.

I vantaggi della garanzia globale sul credito commerciale sono:

- selezione qualificata della clientela in base ai limiti di credito accordati dalla Compagnia su ogni singolo nominativo;
- non vi è alcuna spesa per le informazioni e visure effettuate dalla Compagnia sui singoli nominativi;
- quota di copertura (percentuale applicata alla perdita risarcibile per determinare l'importo del risarcimento) elevata; generalmente lo scoperto si attesta fra il 10% ed il 30% della perdita risarcibile; tale valutazione è fatta in funzione di: anzianità del rapporto commerciale con il nominativo; solvibilità della clientela, rischiosità del settore merceologico, frazionamento del rischio, regimi di esclusività e concorrenza del prodotto, dimensione del venditore;
- franchigia per singolo nominativo estremamente ridotta;



- in casi eccezionali non si ha l'obbligo di garantire l'intero fatturato e quindi si può limitare la garanzia ad una sola quota predeterminata del fatturato o ad un elenco di nominativi prestabilito;
- i limiti di credito per nuovi nominativi vengono concessi (o declinati) dalla Compagnia entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta; decorsi 180 giorni dalla data di comunicazione di morosità di un acquirente si ha "l'insolvenza presunta" con la liquidazione da parte dell'emittente la garanzia del risarcimento.

Quindi la garanzia globale permette al venditore di ottenere una selezione qualificata della clientela e tempi di incasso certi anche per i crediti insoluti.

I costi della "garanzia globale" vengono stabiliti valutando molteplici fattori: dimensione del venditore, settore merceologico, frazionamento del rischio, regimi di esclusività, anzianità e solvibilità della clientela.

La documentazione da fornire per un esame preliminare della richiesta di reperimento della garanzia nel mercato internazionale è la seguente:

ultimi due bilanci approvati, con gli allegati di rito, del venditore;

elenco clienti, con indicato: ragione sociale, sede legale, codice fiscale, sommatoria degli acquisti effettuati nell'ultimo triennio;

esposizione media per cliente;

dilazione media e massima consentita agli acquirenti.

La consulenza professionale.

La Compagnia, dalla propria direzione elvetica, eroga alla propria clientela ovunque allocata servizi di consulenza aziendale estremamente qualificati fra cui:

- consulenza commerciale e legale per operazioni straordinarie
- allestimento di pareri e studi di fattibilità
- due diligence nazionali ed estere
- consulenza in materia commerciale in Svizzera e nelle principali giurisdizioni europee
- consulenza di direzione
- consulenza commerciale, amministrativa e organizzativa
- consulenza contrattuale in ambito commerciale
- informazioni commerciali
- consulenza informatica
- analisi e studi sui clienti, sulla concorrenza, sui fornitori, e sulle risorse umane
- consulenza per acquisto di beni strumentali
- consulenza per investimenti in tecnologia ed informatica
- consulenza per investimenti per energia pulita
- consulenza per la costituzione di scorte
- consulenza per il consolidamento del passivo
- consulenza per export
- consulenza per acquisizione di commesse
- consulenza per la penetrazione commerciale in nuovi mercati esteri
- consulenza su contratti
- consulenza per pagamento imposte
- consulenza per qualificazione dell'artigianato e delle attività tipiche locali
- consulenza per l'ottenimento della certificazione di qualità
- consulenza per l'adeguamento alle normative ambientali e sanitarie.

Si ritiene opportuno evidenziare alla clientela ed ai suoi professionisti di fiducia l'importanza della completezza documentale della pratica trasmessa alla Compagnia per evitare lungaggini nell'espletamento dell'attività professionale dovute a carenze documentali.



La valutazione solvibilità della clientela al fine di ottenere l'emissione della fidejussione da parte di terzi garanti.

La Compagnia potrà tramite soggetti terzi di propria fiducia ed appositamente incaricati, far effettuare accertamenti in loco di ordine amministrativo, fiscale, legale, per verificare la capacità tecnica degli impianti, la capacità professionale, il valore, qualità e quantità delle rimanenze; la Compagnia precisa che le fidejussioni richieste dalla clientela potranno essere emesse, chiaramente previa idonea informativa effettuata alla clientela e dietro suo espresso consenso, da banche e/o finanziarie sia CEE che extra-CEE; in tal caso La Compagnia, effettuando un'approfondita attività istruttoria volta a verificare:

a. la solvibilità, patrimonialità, redditività, moralità, capacità tecnica e risarcitoria del cliente e dei suoi garanti solidali e/o coobbligati;

b. ragionevolezza, sostenibilità e redditività del nuovo investimento industriale, immobiliare, commerciale, edilizio che la clientela ha posto in essere o intende porre in essere;

può predisporre le proprie autonome valutazioni che potranno essere utilizzate da banche e/o finanziarie indicate dalla stessa Compagnia per ottenere la fidejussione richiesta.

La Compagnia quindi si limiterà a svolgere un'attività di consulenza e di attribuzione di un merito creditizio al cliente al fine di far ottenere al cliente la garanzia ad egli necessaria.

Informazioni analitiche sull'ente emittente l'attestazione e/o dichiarazione di solvibilità, il contratto di consulenza professionale e la fidejussione semplice:

ISTITUTO ELVETICO DI GARANZIA S.A. con sede in Chiasso, 6830, Via Livio, 14 – Palazzo Grassi, segreteria tel. 0041912103290, fax 0041912103296, email segreteria@istitutoelveticodigaranzia.ch, servizio commerciale tel. 0041912103291, fax 0041912103297, email commerciale@istitutoelveticodigaranzia.ch, è una società di nazionalità svizzera regolarmente iscritta all'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino in data 19.10.2012 al n. CHE-174.771.881, esercente l'attività sociale ai sensi dell'art. 643 della Legge Federale di Complemento del Codice Civile Svizzero, operante esclusivamente sul territorio elvetico e senza stabili rappresentanze o uffici propri o agenti generali o procuratori in terze nazioni, con capitale sociale interamente versato in denaro di franchi svizzeri un milione depositato presso istituti di credito soggetti alla Legge Federale del 08.11.1934 ai sensi dell'art. 633 della Legge Federale di Complemento del Codice Civile Svizzero, in possesso dei requisiti di adeguata solvibilità come da certificazione del Dipartimento delle Istituzioni Divisione della Giustizia del Distretto di Lugano il 05.02.2013 e certificazioni estratte dal Registro delle Esecuzioni Ufficio di Esecuzione di Lugano il 19.11.2016 n. 2016005040362 e Ufficio di Esecuzione di Mendrisio del 04.08.2020 n. 2020006008186, iscritta ai Registri del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia della Repubblica e Cantone Ticino Divisione Contribuzioni al DDC 25891 e CSI 273.1.001.1202 dell'Ufficio di Tassazione delle persone giuridiche di Bellinzona, iscritta al Registro IDI del Dipartimento Federale dell'Interno Ufficio Federale di Statistica al n. CHE-174.771.881, avente Rating Finale Esterno Indipendente in base alla Regolamentazione Basilea 2000 del 17.11.2015 di A-, del 26.09.2017 di A+, del 25.09.2020 di A e del 27.02.2023 di A-;

premesse che:

a. La Compagnia in base al suo scopo sociale, regolarmente registrato all'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino, può svolgere tutte le attività di consulenza commerciale, industriale, immobiliare, edilizia inerenti nuovi investimenti imprenditoriali posti in essere o da porre in essere, studi, ricerche ed analisi in materia economica, statistica, commerciale, industriale, immobiliare ed edilizia, redazione di piani industriali, controllo quanti-qualitativo di produzione e dei relativi costi industriali con applicazione di metodologie proprie e di terzi, ricerche di mercato per la definizione di strategie commerciali e di marketing, informazione commerciale e valutazione della solvibilità di specifici investimenti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi posti in essere da imprese, valutazione della ragionevolezza di nuovi progetti industriali, immobiliari ed edilizi, gestione di servizi informatici e di elaborazione dati di natura economica e statistica, consulenza in materia di struttura e di strategie industriali e commerciali, studio, ricerca e fornitura di tecnologie atte alla realizzazione dell'insediamento di opifici industriali, stabilimenti e



unità produttive chiavi in mano, predisposizioni di studi di fattibilità, determinazione dei fabbisogni finanziari e individuazione degli strumenti di copertura anche agevolata, analisi dei ritorni economici, analisi e valutazione di cespiti, brevetti e marchi, reperimento, consolidamento, trasferimento del know-how aziendale, la ricerca e la promozione di joint ventures, la fornitura di servizi logistici ed organizzativi, la assistenza in operazioni di delocalizzazione produttiva sia dell'intero processo produttivo che di alcune fasi delle lavorazioni, la concessione di fidejussioni semplici oppure sottoposte a condizione sospensiva a garanzia di operazioni commerciali, industriali, immobiliari, edilizie e quindi di obbligazioni di terzi, la concessione di dichiarazioni volte a valutare la ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di nuovi progetti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi e la capacità tecnica e solvibilità limitatamente a tali operazioni delle imprese promotrici;

b. il vigente scopo sociale della Compagnia, come da statuto aggiornato il 21.03.2019, è integralmente pubblicato sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio FUSC n. 62 del 29.03.2019 SHAB al n. HR02-1004599217 – giornale n. 4745 del 26.03.2019 - Cantone TI;

c. la Compagnia è una società commerciale e pertanto la fidejussione semplice da essa rilasciata non può essere equiparata né sotto il profilo sostanziale né sotto il profilo formale a quella rilasciata da banche, assicurazioni e finanziarie;

d. la fidejussione semplice rilasciata dalla Compagnia non è assolutamente equiparabile a quella rilasciata da banche, assicurazioni e finanziarie né sotto il profilo della solvibilità (non dovendo la Compagnia sottostare a norme e regolamenti assicurativi, bancari, finanziari) né sotto il profilo dei controlli (non essendo la Compagnia vigilata da alcuna Autorità del settore bancario, assicurativo e finanziario) né sotto il profilo legale (in quanto le norme sia nazionali che comunitarie e/o extra comunitarie prevedono generalmente che la garanzia da prestare in base alle norme locali sia rilasciata da banche, assicurazioni ed in alcuni casi da finanziarie ed abbia determinati requisiti anche per la pronta esigibilità);

e. la Compagnia non è iscritta in alcun albo o elenco di autorità di vigilanza bancaria, assicurativa, finanziaria, né in Svizzera né in altre nazioni sia comunitarie che extra comunitarie;

f. la Compagnia, pur avendo clientela domiciliata in oltre settanta nazioni sia comunitarie che extra comunitarie svolge la propria attività esclusivamente presso i propri uffici elvetici e non ha in tali altre nazioni una stabile organizzazione né uffici propri né agenti generali né procuratori;

la Compagnia pertanto ritiene di non avere alcun obbligo di assoggettarsi alle normative di tali altre nazioni ove ha sede la propria clientela;

premesso quanto sopra, si evidenzia l'assoluta importanza degli obblighi, delle esclusioni e delle condizioni sospensive previste dalle Condizioni Generali di Garanzia riportate sul retro della fidejussione semplice rilasciata dalla Compagnia; obblighi e condizioni sospensive la cui inosservanza o non avveramento genera la nullità o la decadenza o l'inefficacia della fidejussione semplice;

a tal fine si consiglia vivamente alle parti di farsi assistere da un avvocato o fiduciario o commercialista di fiducia in modo da comprendere perfettamente le caratteristiche della Compagnia e della fidejussione semplice da essa rilasciata.

Nel frontespizio della fidejussione semplice è preliminarmente indicato che la Compagnia, in base alla proposta del Contraente ed alle informazioni fornite dal Beneficiario, relativamente ad un nuovo investimento imprenditoriale di natura industriale o commerciale o immobiliare posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere, a seguito di approfondita istruttoria effettuata sulla documentazione fornita dal Contraente e dai suoi coobbligati e garanti solidali e sulla ragionevolezza e sostenibilità del suindicato investimento oggetto della fidejussione semplice, documentazione facente parte integrante e sostanziale della fidejussione semplice e che quindi costituisce il presupposto essenziale per la sua concessione, si va a costituire fideiussore semplice del Contraente a favore del Beneficiario alle Condizioni Generali di Garanzia riportate sul retro dello stampato, per il risarcimento delle perdite definitive che derivassero al Beneficiario a causa dell'inadempimento del Contraente alle obbligazioni contrattuali identificate nell'oggetto della fidejussione semplice.



Breve commento:

Estrema importanza riveste la documentazione fornita alla Compagnia dal Contraente, dal coobbligato e dal garante solidale, documentazione sulla quale la Compagnia effettua le proprie valutazioni; ciò comporta che la presentazione alla Compagnia da parte del Contraente o da parte dei suoi coobbligati o garanti solidali di documentazione falsa o anche solo carente finalizzata ad occultare aspetti essenziali ai fini valutativi, comporta la risoluzione della fidejussione semplice;

al Beneficiario è riconosciuto il diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Compagnia l'elenco della documentazione fornita dal Contraente, dal coobbligato o dal garante solidale e di visionare o far visionare presso la direzione di Chiasso della Compagnia da professionista appositamente delegato il fascicolo contenente l'istruzione della pratica.

La fidejussione semplice rilasciata dalla Compagnia è una fidejussione semplice ai sensi dell'art. 495 della Legge Federale di complemento del Codice Civile Svizzero;

non è quindi una fidejussione solidale né una fidejussione con clausola "a prima richiesta" né con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore né tantomeno un contratto autonomo di garanzia;

essa garantisce il risarcimento delle perdite definitive accertate dalla Compagnia;

nel caso il debitore sia un soggetto fallibile, la perdita si materializza al momento di chiusura definitiva del suo fallimento o della sua procedura concorsuale;

nel caso il debitore sia un soggetto non fallibile, nel momento in cui non possieda alcun bene o credito aggredibile e tutte le procedure esecutive attivate dal Beneficiario abbiano dato esito negativo.

Si trascrivono le clausole delle Condizioni Generali di Garanzia riportate sul retro della fidejussione semplice con indicato, ove ritenuto opportuno, un breve commento esplicativo;

si reitera il consiglio alle parti di farsi assistere da un avvocato o fiduciario o commercialista di fiducia in modo da comprendere perfettamente quanto in prosieguo riportato.

Art. 1 - Oggetto della garanzia.

Comma 1: La garanzia prestata con la presente fidejussione semplice è operante soltanto dopo il pagamento del relativo corrispettivo dovuto ed indicato nel frontespizio della fidejussione semplice nonché esclusivamente per il risarcimento delle perdite scaturenti dalle inadempienze contrattuali verificatesi successivamente al perfezionamento della medesima ed entro il periodo di durata e validità indicato in frontespizio.

Breve commento:

il mancato incasso da parte della Compagnia del corrispettivo indicato nel frontespizio rende inefficace la fidejussione semplice;

è quindi necessario che il Beneficiario si faccia consegnare dal Contraente l'originale della contabile bancaria comprovante l'esecuzione del bonifico bancario da lui eseguito per pagare il corrispettivo alla Compagnia indicato nel frontespizio e successivamente chieda alla Compagnia il rilascio dell'atto di quietanza di incasso del corrispettivo di cui al successivo art. 10 comma 1.

Comma 2: La garanzia prestata è limitata alle obbligazioni contrattuali con espressa esclusione dei debiti di valuta e delle penalità contrattuali e degli interessi di mora ed al periodo di validità e durata fissato in frontespizio decorso il quale la presente garanzia non avrà più alcuna efficacia.

La garanzia è esclusa anche nel caso in cui l'originale della presente fidejussione semplice in possesso del Beneficiario non venga restituito alla Compagnia dopo il termine del detto suo periodo di validità.

Breve commento:

sono espressamente escluse tutte le obbligazioni di pagamento, tutte le penalità contrattuali e gli interessi di mora;

quindi sono escluse, a titolo esemplificativo e non tassativo, il pagamento dei canoni di locazione ed affitto, il pagamento di forniture commerciali, il pagamento di somme qualsiasi sia la causa, ogni e qualsiasi penale contrattualmente pattuita fra le parti e gli interessi moratori ove pattuiti fra le parti o previsti da norme locali.



Comma 3: Il periodo di validità ed efficacia della fidejussione semplice si intende comunque ed in ogni caso limitato solo fino al termine dell'obbligazione principale cui la presente fidejussione semplice si riferisce; ciò vale anche nel caso in cui tale scadenza, ovvero la scadenza dell'obbligazione principale, risulti antecedente alla data del termine indicato dalla presente fidejussione semplice nel frontespizio.

Breve commento:

il periodo di validità della fidejussione semplice è limitato comunque al termine dell'obbligazione principale a peso del Contraente per cui, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. italiano, il Beneficiario deve agire giudizialmente contro il Contraente entro il termine perentorio di due mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, pena la decadenza della garanzia fidejussoria e la liberazione della Compagnia.

Comma 4: Il pagamento del corrispettivo indicato in frontespizio dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario inviato alla Compagnia.

Breve commento:

il pagamento del corrispettivo alla Compagnia deve avvenire soltanto a mezzo bonifico bancario inviato alla Compagnia;

è essenziale che il Beneficiario si faccia consegnare dal Contraente l'originale della contabile bancaria comprovante l'esecuzione del bonifico bancario da lui eseguito e successivamente chiedi alla Compagnia il rilascio dell'atto di quietanza di incasso del corrispettivo di cui al successivo art. 10 comma 1.

Il mancato pagamento del corrispettivo nella forma sopra indicata o il pagamento di tale corrispettivo ad un terzo soggetto determina l'inefficacia ex tunc della garanzia fidejussoria.

Comma 5: Le inadempienze contrattuali dovranno essere comunicate alla Compagnia esclusivamente entro il periodo di durata della fidejussione semplice indicato nel frontespizio.

Art. 2 - Sussistenza di altre garanzie.

Comma 1: Qualora altre garanzie, sia personali, quali quelle prestate da terzi obbligati solidali del Contraente, che reali, garantissero il Beneficiario o l'oggetto garantito dalla presente fidejussione semplice, le suddette eventuali altre garanzie prevarranno sulla presente fidejussione semplice che avrà efficacia solo per la parte residua del credito non garantita da tali eventuali altre garanzie.

Breve commento:

La presenza di terzi garanti solidali indicati nel frontespizio della fidejussione semplice, o di terzi coobbligati indicati nell'atto di coobbligazione allegato alla fidejussione semplice, comporta che il Beneficiario debba prima soddisfarsi, oltre che chiaramente sul patrimonio del Contraente, anche sul patrimonio di tali terzi garanti solidali e coobbligati e solo in caso di definitiva loro incapienza rivolgersi alla Compagnia per il risarcimento della residua perdita definitiva.

Nel caso in cui i terzi garanti solidali o i terzi coobbligati siano soggetti fallibili, la perdita definitiva si materializza nel momento di chiusura definitiva dei loro fallimenti o della loro procedura concorsuale;

nel caso essi siano soggetti non fallibili, nel momento in cui non possiedano alcun bene o credito aggrigibile e tutte le procedure esecutive attivate ed adeguatamente coltivate dal Beneficiario abbiano dato esito negativo.

Comma 2: I coobbligati ed i garanti solidali, solidalmente fra loro, sono responsabili dell'adempimento del Contraente verso il Beneficiario.

Art. 3 - Valutazione e risarcimento delle perdite subite.

Comma 1: La valutazione delle perdite subite dal Beneficiario a causa dell'inadempimento del Contraente alle obbligazioni contrattuali cui la presente fidejussione semplice si riferisce, sarà stilata in un apposito atto di liquidazione che verrà in ogni caso redatto in accordo fra il Beneficiario e la Compagnia e trasmesso per raccomandata al Contraente per ottenerne l'assenso; la Compagnia darà quindi luogo al pagamento di quanto concordato entro 30 giorni.

Breve commento:



la fidejussione semplice non prevede alcuna solidarietà fra la Compagnia ed il Contraente, anzi si conviene a favore della Compagnia il beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 cod. civ. italiano;

si ritiene opportuno evidenziare al Beneficiario che non sussiste alcun automatismo fra la denuncia d'inadempienza del Contraente da parte del Beneficiario alla Compagnia e l'eventuale obbligo di risarcimento da parte della Compagnia;

la perdita risarcibile si materializza nel momento in cui il Beneficiario dopo aver adeguatamente escusso il Contraente, il suo garante solidale ed il suo coobbligato non ha più alcuna possibilità di recuperare il proprio credito sia nei confronti del Contraente che nei confronti dei coobbligati e garanti solidali;

nel caso essi siano soggetti fallibili, la perdita si materializza al momento di chiusura definitiva del loro fallimento o della loro procedura concorsuale;

nel caso essi siano soggetti non fallibili, nel momento in cui non possiedono più beni o crediti aggredibili e tutte le procedure esecutive attivate ed adeguatamente coltivate dal Beneficiario abbiano dato esito negativo.

Comma 2: Il Beneficiario dichiara di rinunciare sin da ora a domandare interessi legali e rivalutazioni monetarie sulle somme dovutegli.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia.

Comma 1: Tutte le comunicazioni o notifiche alla Compagnia, per essere efficaci, dovranno essere effettuate esclusivamente con lettera raccomandata o telegramma indirizzata alla Sede Legale della Compagnia indicata in frontespizio.

Breve commento:

non è possibile effettuare comunicazioni alla Compagnia a mezzo Posta Elettronica Certificata in quanto tale strumento è utilizzabile sul territorio elvetico solo fra le locali Autorità.

Comma 2: La Compagnia si riserva il diritto, in caso di richieste di escussione, di incaricare professionisti o società di professionisti allocate nella nazione ove ha sede il Beneficiario per la trattazione e definizione della pratica; in tal caso la Compagnia comunicherà al Beneficiario a mezzo raccomandata i dati di tali professionisti presso cui verrà definita la pratica. Gli oneri di tale servizio aggiuntivo saranno a carico esclusivo della Compagnia.

Art. 5 - Notizie sullo stato delle obbligazioni contrattuali garantite e obblighi del Beneficiario.

Comma 1: La Compagnia ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento al Beneficiario notizie sullo stato delle obbligazioni garantite ovvero sul puntuale adempimento da parte del Contraente agli obblighi a suo carico.

Comma 2: Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione semplice, dovrà avvisare la Compagnia mediante lettera raccomandata o telegramma inviato alla Sede Legale della Compagnia di ogni inadempimento, ritardo, inosservanza o comunque qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che sia indice di diminuita capacità patrimoniale o solvibilità del Contraente e quindi di ogni fatto che possa riguardare la fidejussione semplice prestata e ciò entro il termine perentorio di sette giorni dalla conoscenza del fatto.

Breve commento:

trattasi di obbligo a capo del Beneficiario di estrema rilevanza per la Compagnia; anche il semplice ritardo nella comunicazione può frustrare le possibilità di recupero della Compagnia; il puntuale rispetto di tale obbligo permette alla Compagnia di aggredire con immediatezza anche in via cautelate il patrimonio del Contraente e dei suoi coobbligati e garanti solidali prima che le loro condizioni economiche peggiorino o si spoglino del loro patrimonio; quindi il mancato puntuale rispetto del termine perentorio genera automaticamente la decadenza della garanzia fidejussoria.

Comma 3: Permanendo comunque gli obblighi di legge a capo del Beneficiario, la Compagnia ha la facoltà, ove ritenuto, di indicare al Beneficiario eventuali iniziative da svolgere anche in sede giudiziaria, ed anche di natura penale, e lo stesso Beneficiario dovrà in tal caso seguire le istruzioni in questione, sempre ove ricevute.

Art. 6 – Divieto di transazione e delimitazioni varie.



Comma 1: Il Beneficiario si obbliga a non stipulare alcun accordo transattivo con il Contraente o con i coobbligati o con i garanti solidali senza il preventivo consenso scritto della Compagnia ed in caso di violazione di tale divieto la presente fidejussione semplice dovrà ritenersi inefficace ed il Beneficiario sarà tenuto a restituire alla Compagnia gli eventuali risarcimenti da essa percepiti.

Comma 2: Il Beneficiario è obbligato a fornire alla Compagnia, anche in relazione alla fase istruttoria della pratica, esecutiva, concorsuale e penale, tutta la documentazione ed ogni informazione richiesta e utile.

Comma 3: Le parti sono pienamente consapevoli che la garanzia prestata con la presente fidejussione semplice sarà comunque operante solo dopo la completa escussione del Contraente e dei garanti solidali da parte del Beneficiario.

Beve commento:

la fidejussione semplice è prestata con espressa pattuizione, a favore della Compagnia, del beneficio della preventiva escussione del Contraente e dei suoi garanti solidali e coobbligati ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ. italiano per cui permane l'obbligo a capo del Beneficiario di escutere preventivamente il Contraente ed i suoi garanti solidali e coobbligati e di coltivare con diligenza le procedure esecutive volte al recupero del credito.

Comma 4: Il Beneficiario dichiara e garantisce alla Compagnia di aver accertato che il Contraente possiede le piene capacità professionali, economiche e morali, per adempiere pienamente alle obbligazioni garantite dalla presente fidejussione semplice. Le parti sono consapevoli che questa garanzia è, per la Compagnia, fondamentale ai fini dell'efficacia della presente fideiussione.

Breve commento:

il Beneficiario prima di concedere credito al Contraente deve sincerarsi concretamente delle sue capacità professionali, tecniche e morali e delle sue reali condizioni economiche, richiedendo quantomeno rapporti informativi scritti ad aziende locali abilitate e specializzate nella valutazione del rischio commerciale ed effettuando accertamenti sulle proprietà immobiliari del Contraente e dei suoi coobbligati e garanti solidali presso le competenti Autorità locali.

Tenuto conto dell'obbligo a capo del Beneficiario previsto dal precedente art. 6 comma 2, il Beneficiario successivamente all'escussione della fidejussione semplice dovrà fornire alla Compagnia documentazione probatoria di tali accertamenti.

Il Beneficiario, tenuto conto che la Compagnia:

a. pur avendo clientela domiciliata in oltre settanta nazioni sia comunitarie che extra comunitarie svolge la propria attività esclusivamente presso i propri uffici elvetici e non ha in tali altre nazioni una stabile organizzazione né uffici propri né agenti generali né procuratori;

b. relativamente alla presente fidejussione semplice non ha nella nazione ove hanno domicilio il contraente, il garante solidale, il coobbligato ed il Beneficiario alcuna stabile organizzazione né uffici propri né agenti generali né procuratori per cui gli accertamenti eseguiti dalla Compagnia a capo del Contraente e dei suoi coobbligati e garanti solidali al fine di verificarne l'adeguata solvibilità sono stati effettuati limitatamente alla documentazione da essi fornita senza alcun accertamento nel territorio ove essi hanno domicilio, svolgono la propria attività e possiedono il proprio patrimonio;

prende atto dell'essenzialità della garanzia da lui fornita alla Compagnia ai fini dell'efficacia della garanzia fidejussoria.

Art. 7 - Diritto di surrogazione.

Comma 1. Dopo ogni risarcimento effettuato in dipendenza della presente fidejussione semplice, la Compagnia sarà surrogata in ogni diritto ed azione del Beneficiario nei confronti del Contraente e dei suoi coobbligati o garanti solidali, per il recupero di tutte le somme sborsate.

Art. 8 - Diritto di rivalsa.

Comma 1: Il Contraente, i coobbligati ed i garanti solidali, solidalmente fra loro, sono obbligati a pagare alla Compagnia senza alcuna eccezione ed entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta della Compagnia,



le somme da essa sborsate o che fosse chiamata a sborsare in dipendenza della presente fidejussione semplice.

Comma 2: La Compagnia, anche prima di aver risarcito il Beneficiario, potrà agire giudizialmente anche in via cautelare nei confronti del Contraente, dei coobbligati e dei garanti solidali affinché le procurino la liberazione qualora la Compagnia abbia ricevuto l'avviso di cui al precedente art. 5 comma 2 oppure nel caso in cui il Contraente abbia subito protesti, pignoramenti, sequestri o sia stata presentata una domanda di apertura di una qualsiasi procedura concorsuale e/o similare e/o di gestione della crisi d'impresa e/o dell'insolvenza.

Breve commento:

quanto previsto in tale comma evidenzia l'estrema importanza che il Beneficiario rispetti scrupolosamente il termine perentorio sanzionato dalla decadenza della garanzia fidejussoria previsto dal precedente art. 5 comma 2 ovvero che avvisi la Compagnia mediante lettera raccomandata o telegramma inviato alla sua sede di ogni inadempienza, ritardo, inosservanza o comunque qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che sia indice di diminuita capacità patrimoniale o solvibilità del Contraente e quindi di ogni fatto che possa riguardare la fidejussione semplice al fine di permettere alla Compagnia ove ritenuto opportuno di aggredire con immediatezza anche in via cautelate il patrimonio del Contraente e dei suoi coobbligati e garanti solidali prima che le loro condizioni economiche peggiorino o si spoglino del loro patrimonio.

Art. 9 - Imposte e tasse.

Comma 1: Le somme eventualmente richieste per spese di registrazione o pagamento di tributi che risultassero dovute in relazione alla presente fidejussione semplice e/o al corrispettivo, anche in base a disposizioni di legge emanate successivamente rispetto alla data di stipulazione della presente fidejussione semplice, ed anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia, sono ad esclusivo carico del Contraente, dei suoi coobbligati e dei suoi garanti solidali.

Art. 10 - Condizioni sospensive.

Comma 1: La presente fidejussione semplice non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è regolarmente firmata dalla Compagnia, dal Contraente, dal Beneficiario, dai garanti solidali e dai coobbligati e se il corrispettivo indicato in frontespizio non è stato dalla Compagnia incassato e se infine non è accompagnata da "quietanza di incasso del corrispettivo" ed "atto di efficacia della garanzia" ambedue firmati dalla Compagnia o da soggetto espressamente autorizzato a ciò con atto scritto.

Breve commento:

Trattasi di condizione sospensiva di enorme importanza per l'efficacia della fidejussione semplice; in sostanza, la mancata sottoscrizione della fidejussione semplice e dei suoi allegati da parte di tutte le parti determina la mancata conclusione e perfezionamento della fidejussione semplice e, quindi, la non operatività ed inefficacia ex tunc della garanzia fidejussoria;

lo stesso dicasi per il mancato incasso del corrispettivo da parte della Compagnia.

La certezza dell'avvenuto avveramento della suindicata condizione sospensiva è data unicamente dal rilascio da parte della Compagnia della quietanza di incasso del corrispettivo e dell'atto di efficacia della garanzia.

Comma 2: Il Contraente ed il Beneficiario si obbligano solidalmente fra loro, pena la inefficacia della fidejussione semplice, a far pervenire a mezzo raccomandata presso la Sede Legale della Compagnia entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fidejussione semplice, la terza copia originale della presente fidejussione semplice con gli eventuali allegati ed appendici regolarmente firmata dal Contraente, dal Beneficiario, dai garanti solidali e dai coobbligati.

Breve commento:

Trattasi di condizione sospensiva di estrema importanza per l'efficacia della fidejussione semplice; la fidejussione semplice, con le eventuali appendice ed atti di coobbligazione, viene emessa presso la sede elvetica della Compagnia in tre copie originali;

tali tre copie originali con gli allegati vengono spedite per raccomandata al Contraente o al Beneficiario o ai loro professionisti di fiducia;



una delle tre copie originali con gli allegati deve rimanere in possesso del Contraente anche per i suoi adempimenti contabili relativi al corrispettivo pagato alla Compagnia;
un'altra copia originale con gli allegati deve ovviamente rimanere in possesso del Beneficiario;
la terza ed ultima copia originale con gli allegati deve essere restituita debitamente sottoscritta da tutte le parti per raccomandata alla sede della Compagnia;
la mancata trasmissione alla Compagnia di una delle tre copie originali della fidejussione semplice con gli allegati debitamente sottoscritta da tutte le parti non permette alla Compagnia di essere messa a conoscenza dell'intervenuto utilizzo della fidejussione semplice e comporta l'inefficacia della garanzia fidejussoria;
si evidenzia infine che la Compagnia non rilascia "atto di efficacia della garanzia" se tale obbligo non è stato perfettamente adempiuto.

Comma 3: Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Compagnia su beni immobiliari anche di terzi del valore di realizzo perlomeno equivalente alla garanzia prestata che non spiega alcun effetto giuridico fino all'avverarsi di tale condizione.

Breve commento:

Trattasi di condizione sospensiva di vitale importanza per l'efficacia della fidejussione semplice;
in sostanza se il Contraente non presta ipoteca a favore della Compagnia su un immobile di sua proprietà o di proprietà del coobbligato o del garante solidale o di un terzo a qualsiasi titolo interessato, del valore di realizzo pari all'importo massimo garantito dalla fidejussione semplice, la garanzia fidejussoria non spiega alcun effetto giuridico ed è quindi inefficace per mancato avveramento di tale condizione sospensiva.

Quindi è assolutamente necessario che il Beneficiario, dopo aver ricevuto la fidejussione semplice della Compagnia, si faccia parte diligente richiedendo al Contraente la consegna dell'originale e/o copia conforme del documento attestante l'iscrizione di idonea ipoteca, l'originale e/o copia conforme della perizia valutativa dell'immobile su cui è stata iscritta l'ipoteca ed un'attestazione notarile o una certificazione della competente Autorità attestante il grado ipotecario ed il valore economico degli eventuali precedenti in grado gravami.

Si sottolinea come il mancato avverarsi della presente condizione sospensiva determina l'inefficacia ex tunc della garanzia fidejussoria;

si evidenzia infine che la Compagnia non rilascia "atto di efficacia della garanzia" se non costata l'avvenuto avveramento di tale condizione sospensiva.

Breve commento conclusivo:

La certezza dell'avveramento delle condizioni sospensive previste dal presente articolo 10 è data unicamente dal rilascio da parte della Compagnia della quietanza di incasso del corrispettivo e dell'atto di efficacia della garanzia, documenti ambedue firmati dalla Compagnia o da soggetto espressamente autorizzato a ciò con atto scritto.

Si reitera il consiglio al Beneficiario di farsi assistere da un avvocato o fiduciario o commercialista di fiducia in modo da comprendere perfettamente quanto previsto in questo articolo.

Art. 11 - Esonero da responsabilità, spese, delimitazioni varie.

Comma 1: Il Contraente dichiara di aver controllato che la presente fidejussione semplice è stata emessa in conformità a tutte le indicazioni e modalità da esso Contraente richieste, sollevando quindi la Compagnia da ogni eventuale responsabilità al riguardo compresa la eventuale non idoneità, in tutto od in parte, della presente fidejussione semplice. Pertanto nessun rimborso totale o parziale del corrispettivo pagato è dovuto nel caso in cui il contratto da cui scaturisce l'obbligazione garantita non venisse stipulato oppure venisse dichiarato invalido oppure il Contraente non dovesse utilizzare, per qualsiasi motivo, nulla escluso, la presente fidejussione semplice, rimanendo il corrispettivo pagato alla Compagnia a titolo di rimborso spese d'istruttoria della pratica, erogazione di consulenza aziendale e risarcimento del danno; così pure nessun rimborso del corrispettivo o frazione di esso è dovuto in caso di anticipata estinzione dell'obbligazione garantita.



Breve commento:

il Contraente dichiara di essere stato messo a conoscenza di quanto sotto riportato già prima d'oggi e quindi prende atto che la Compagnia:

- a. è una società commerciale e pertanto la fidejussione semplice in questione non è equiparabile né sotto il profilo sostanziale né sotto il profilo formale a quelle rilasciate da banche, assicurazioni e finanziarie dato che la Compagnia non sottostà a norme e regolamenti assicurativi, bancari, finanziari, né è vigilata da alcuna Autorità del settore bancario, assicurativo e finanziario;
- b. non è iscritta in alcun albo o elenco tenuto da Autorità di vigilanza bancaria, assicurativa e finanziaria sia in Svizzera che in altre nazioni sia comunitarie che extracomunitarie;
- c. svolge la propria attività esclusivamente presso i propri uffici elvetici e non ha in alcun'altra nazione una qualsiasi stabile organizzazione né uffici propri né agenti generali né procuratori;
- d. la Compagnia ritiene di non avere alcun obbligo di assoggettarsi alle normative vigenti nelle nazioni ove hanno sede il Contraente, il Beneficiario, i Garanti Solidali ed i coobbligati.

Comma 2: La Compagnia non sarà tenuta ad anticipare le spese di escussione del Contraente e dei garanti solidali.

Comma 3: In caso di assoggettamento del Contraente ad una qualsiasi delle procedure indicate al precedente art. 8, comma 2, ultima parte, la Compagnia determinerà la perdita patita e procederà alla redazione dell'atto di liquidazione in accordo con il Beneficiario entro 30 giorni decorrenti dalla data di deposito del decreto di cui all'art. 119 L.F. o del titolo giudiziario attestante la definitiva chiusura della suddetta procedura; la Compagnia darà luogo al pagamento di quanto concordato entro i successivi 30 giorni. Il Beneficiario comunque rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a richieste di anticipata e provvisoria esecutorietà di provvedimenti giudiziari.

Breve commento:

l'assoggettamento del Contraente ad una qualsiasi procedura concorsuale determina il fatto che la eventuale perdita risarcibile sia quantificabile solo nei 30 giorni successivi alla definitiva conclusione della procedura concorsuale in questione.

Qualora si instauri o sia pendente una lite giudiziaria fra la Compagnia ed il Beneficiario, questi non potrà richiedere un'anticipata e provvisoria esecutorietà di provvedimenti giudiziari.

Comma 4: La presente fidejussione semplice, qualora dovessero insorgere contestazioni fra il Contraente ed il Beneficiario, si intende sospesa fino alla completa definizione delle controversie.

Breve commento:

l'istaurarsi di una controversia fra il Contraente ed il Beneficiario determina una sospensione della garanzia fidejussoria; tale sospensione cessa nel momento in cui tale controversia cessa definitivamente.

Nel periodo di sospensione il Beneficiario non potrà richiedere alcunché alla Compagnia anche qualora sia pendente una lite giudiziaria con essa.

Comma 5: I pagamenti pervenuti al Beneficiario nel periodo garantito saranno imputati a decremento del credito garantito dalla presente fidejussione semplice anche se l'imputazione di pagamento è relativa a crediti non garantiti o pregressi.

Comma 6: Nel caso di obbligazioni che prevedano rateizzazioni, gli effetti della eventuale decadenza dal beneficio del termine pronunziata dal Beneficiario nei confronti del Contraente, non potranno essere estesi nei confronti della Compagnia il cui impegno permarrà con riferimento via via ai singoli pagamenti.

Comma 7: Resta espressamente convenuto che nell'ipotesi in cui emerga che il Contraente o il garante solidale o il coobbligato o il Beneficiario abbiano dolosamente reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere o omissive all'atto della domanda di garanzia, la presente fidejussione semplice si intende risolta di diritto sin dalla data della sua emissione, essendo a tal fine sufficiente la comunicazione scritta della Compagnia indirizzata per raccomandata a tutte le parti di avvalersi di tale facoltà; in tale ipotesi il corrispettivo pagato rimarrà definitivamente acquisito dalla Compagnia a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, della consulenza aziendale prestata e quale penale.



Breve commento:

la fidejussione semplice è stata emessa a seguito dell'istruttoria eseguita sulla documentazione fornita dal Contraente e dai suoi coobbligati e garanti solidali ed in base alle informazioni fornite dal Beneficiario; tale documentazione fa parte integrante e sostanziale della fidejussione semplice e quindi costituisce il presupposto essenziale per la sua concessione della fidejussione semplice;

il Beneficiario prende atto che la presentazione alla Compagnia da parte del Contraente o da parte dei suoi coobbligati o garanti solidali di documentazione falsa o anche solo carente finalizzata ad occultare aspetti essenziali ai fini valutativi, comporta la risoluzione della fidejussione semplice;

Comma 8: In ogni caso il presente contratto si intende inefficace ex tunc qualora il Contraente o il garante solidale o il coobbligato o il Beneficiario abbiano agito in violazione dei principi di buona fede.

Comma 9: La Compagnia in caso di escussione potrà sostituire a sé stessa, in via preventiva, i garanti solidali ed i coobbligati ed il Beneficiario dovrà in tal caso escutere preventivamente tali soggetti; eventuali pattuizioni contrarie a tale clausola apposte come condizioni aggiuntive in frontespizio o in appendici, si intendono nulle; la presente fidejussione semplice è comunque sottoposta a clausola risolutiva espressa che potrà essere invocata dalla Compagnia in qualsiasi momento in caso di mancata sottoscrizione da parte dei coobbligati di cui all'allegato atto di coobbligazione che forma parte integrante e sostanziale della presente fidejussione semplice.

Breve commento conclusivo:

Si evidenziano le limitazioni, obblighi ed esclusioni previsti dal presente articolo 11 nei confronti del Contraente, del garante solidale, del coobbligato e del Beneficiario e gli importanti diritti a favore della Compagnia;

a tal fine si reitera il consiglio alle parti di farsi assistere da un avvocato o fiduciario o commercialista di fiducia in modo da comprendere perfettamente limitazioni, obblighi, esclusioni e diritti a favore della Compagnia previsti da questo complesso articolo.

Art. 12 - Informativa sulla privacy – Imputazione del corrispettivo.

Comma 1: Il Contraente ed il Beneficiario, preso atto della informativa sulla privacy prelevata dal sito internet della Compagnia, ai sensi della normativa italiana, acconsentono al trattamento dei dati personali compreso la comunicazione e diffusione dei dati per le finalità ed i limiti indicati nella menzionata informativa; acconsentono altresì al trasferimento all'estero dei dati anche particolari sempre nei limiti indicati nell'informativa nonché ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati.

Comma 2: Il corrispettivo esposto nel frontespizio è dovuto per un quinto a titolo di corrispettivo fidejussorio e per quattro quinti a titolo di corrispettivo per la consulenza aziendale, attività di studio, ricerca ed analisi in materia economica, ricerche di mercato, valutazione della ragionevolezza, sostenibilità e redditività del nuovo investimento industriale o commerciale o immobiliare o edilizio posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere.

Art. 13 – Trasparenza.

Comma 1: Il Contraente ed il Beneficiario attestano sia di aver ricevuto già prima d'oggi copia dei seguenti documenti, tutti comunque prelevabili in qualsiasi momento dal sito internet della Compagnia, sia di averne ben compreso le limitazioni, le decadenze, le condizioni sospensive e gli obblighi a loro carico previsti dalla presente fidejussione semplice: foglio informativo sulla Compagnia, foglio requisiti di solvibilità, facsimile atto di fidejussione semplice, informativa sulla privacy, avviso sulla trasparenza e buona fede contrattuale mod. 027/PR/23; dichiarano pertanto di aver letto con la massima attenzione e quindi di approvare specificatamente quanto contenuto nei suddetti documenti.

Comma 2: Il Contraente ed il Beneficiario dichiarano inoltre di aver già prima d'oggi ricevuto bozza della presente fidejussione semplice completa delle condizioni generali di garanzia e di aver quindi avuto il necessario tempo per poterla attentamente valutare ed approvare.



Comma 3: Il Beneficiario, qualora intenda avvalersi della presente fidejussione semplice, aderisce comunque integralmente ed incondizionatamente alle presenti condizioni generali di garanzia e l'utilizzo della presente fidejussione semplice ne comporta l'accettazione integrale.

Comma 4: La Compagnia si riserva la facoltà di cedere a terzi il rischio scaturente dalla presente fidejussione semplice senza che nulla possa essere eccepito dal Contraente, dai garanti solidali, dai coobbligati e dal Beneficiario e senza necessità di preventiva comunicazione ai suddetti. In tal caso, qualora il Beneficiario dovesse richiedere risarcimenti scaturenti da inadempimenti del Contraente, la Compagnia sarà tenuta all'istruttoria della pratica ma le obbligazioni relative al risarcimento saranno esclusivamente a carico del terzo cessionario del rischio, rimanendo la Compagnia definitivamente liberata da ogni impegno, obbligo, rischio con la intervenuta cessione del rischio.

Art. 14 - Buona fede contrattuale.

Comma 1: Il Contraente ed il Beneficiario attestano di aver già prima d'ora ricevuto e di aver perfettamente compreso quanto indicato nei seguenti documenti tutti allegati alla presente fidejussione semplice e facenti parte integrante e sostanziale della presente fidejussione semplice: foglio informativo sulla Compagnia, foglio requisiti di solvibilità, avviso sulla trasparenza e buona fede contrattuale mod. 027/PR/23, e segnatamente per quanto attiene alla patrimonialità detenuta dalla Compagnia.

Breve commento:

costituiscono allegati alla fidejussione semplice:

- a. l'avviso sulla trasparenza e buona fede contrattuale mod. 027/PR/23;
- b. il foglio informativo sulla Compagnia;
- c. il foglio requisiti di solvibilità.

Relativamente alla patrimonialità della Compagnia, si rappresenta che essa ha un capitale nominale liberato di franchi svizzeri un milione;

si è inoltre dotata di un fondo rischi su crediti di euro 12.317.483,50 composto da un credito vantato verso un soggetto terzo con scadenza di pagamento a medio termine che non potrà essere incassato prima della scadenza e per il quale peraltro vige il rischio della incertezza dell'incasso a causa della ipotetica insolvenza del debitore;

tale fondo è stato costituito allo scopo esclusivo di permettere una più ampia copertura dell'ipotetico rischio economico correlato alle fidejussioni rilasciate dalla Compagnia;

la Compagnia desidera inoltre attirare in maniera particolare l'attenzione del Beneficiario della fidejussione semplice sul fatto che in tale Fondo sono presenti beni non immediatamente liquidi quali appunto crediti verso terzi e qualora si rendesse necessario utilizzare tali beni a copertura dell'escussione della fidejussione semplice rilasciata, il Beneficiario, alla sottoscrizione della fidejussione semplice, si impegna senza riserva alcuna a concedere alla Compagnia un tempo ragionevole in base alle circostanze di specie per procedere alla loro realizzazione.

Comma 2: Il Contraente ed il Beneficiario congiuntamente fra loro, con la sottoscrizione della presente fidejussione semplice ribadiscono nuovamente che alla data di emissione della presente fidejussione semplice, anche in relazione ad eventuali differenti e/o pregressi e/o novati rapporti economici, non sussiste alcun inadempimento contrattuale del Contraente nei confronti del Beneficiario di qualsiasi genere e natura, nulla escluso e tutto compreso.

Art. 15 - Riferimenti alle norme di legge, giurisdizione, foro competente.

Comma 1: Per tutto quanto non espressamente regolato e disposto dalla presente fideiussione semplice, viene stabilita l'applicazione, in deroga, ed in via esclusiva, della legislazione italiana, e quindi della giurisdizione italiana; pertanto, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito ed in conseguenza della presente fideiussione, vanno applicate le disposizioni previste dal Codice Civile italiano e dal Codice di Procedura Civile italiano. Viene altresì concordemente stabilita la competenza, in via esclusiva ed inderogabile del Foro di Roma, e quindi del Tribunale di Roma. Le parti accettano la deroga convenzionale alla giurisdizione e la competenza esclusiva del Foro di Roma.



Comma 2: La Compagnia, nell'eventualità che la situazione economica del Contraente dovesse peggiorare rispetto a quella sussistente alla data di sottoscrizione del presente contratto, si riserva comunque il diritto di recedere dalla presente fidejussione semplice comunicandolo a mezzo raccomandata al Beneficiario; in tal caso la Compagnia risponderà soltanto delle eventuali perdite definitive maturate fino alla data in cui il Beneficiario è stato portato a conoscenza dell'intervenuto recesso dalla fidejussione semplice.

Comma 3: La Compagnia, in luogo del risarcimento delle eventuali perdite patite dal Beneficiario, si riserva il diritto di sostituirsi al Contraente nell'esecuzione delle obbligazioni garantite che hanno generato la perdita risarcibile.

Possibilità di risoluzione bonaria della eventuale insorgente controversia con la Compagnia.

Nel caso in cui sorga una controversia tra le parti e la Compagnia relativa all'interpretazione ed applicazione della fidejussione semplice, prima di adire la competente Autorità Giudiziaria, esse hanno la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione bonaria della controversia previsti dalla Compagnia, presentando apposito reclamo a mezzo raccomandata indirizzato alla sede della Compagnia, Ufficio Reclami che risponderà entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo.

Resta ferma la possibilità per le parti e per la Compagnia di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria in qualsiasi momento, quindi anche in pendenza di detta procedura di reclamo.

La Compagnia rimane a disposizione delle parti per fornire eventuali ulteriori chiarimenti che potranno essere richiesti scrivendo direttamente all'Ufficio Legale: legale@istitutoelveticodigaranzia.ch.

Il credit management.

In questi anni di persistente variabilità dei principali parametri macroeconomici e finanziari, si evidenzia sempre di più la necessità di governare in modo più preciso e puntuale la crescita qualitativa e quantitativa dell'Impresa ricorrendo alle tecniche e agli strumenti per il "credit management".

Una gestione avanzata del credito commerciale in tal senso comporta essenzialmente la gestione di alcune attività e compiti precisi, per i quali La Compagnia offre un servizio di consulenza qualificato fra cui:

1. La raccolta di informazioni sui clienti

Acquisizione dati ed informazioni sui clienti potenziali, oltre che su quelli attuali, che permettano un'analisi storica ma soprattutto una valutazione prospettica.

2. La definizione delle politiche di credito e delle linee di affidamento

Analisi e valutazione dei dati storici e previsionali per determinare il limite di esposizione per singolo cliente in funzione del suo potenziale commerciale, dell'affidabilità commerciale e del livello del rischio.

3. Il monitoraggio dell'evoluzione del rischio cliente

4. La valutazione commerciale

Tale servizio fornisce all'impresa la fotografia sullo stato di salute economico finanziario delle Aziende alle quali si intende concedere il credito.

Ciò è possibile integrando le sinergie operative del Risk Manager e del servizio Valutazione Rischi La Compagnia che permettono di avere:

- valutazione della potenzialità aziendale e conseguente limitazione dell'affidamento concedibile.
- monitoraggio e aggiornamento continuo di dati in tempo reale sulle imprese.

La Compagnia assiste l'impresa anche nella gestione dell'eventuale morosità dei clienti con il proprio servizio legale e con una rete di professionisti locali.

Per poter disporre di siffatte risorse specializzate all'interno della propria Impresa sarebbero necessari massicci investimenti organizzativi, mentre grazie ai servizi di consulenza della Compagnia si ha il vantaggio competitivo di avvalersi di una gestione tutelata del credito ad un costo contenuto.

La consulenza per la delocalizzazione produttiva sia totale che parziale.

Fin dalla costituzione la Compagnia ha rivolto la propria attenzione alle piccole e medie imprese con forte vocazione internazionale e di elevata capacità tecnica e solvibilità, interessate ad ottenere consulenza professionale di elevata qualità per lo svolgimento delle proprie attività.



La Compagnia è specializzata nel valutare la ragionevolezza di nuovi progetti industriali, commerciali, immobiliari ed edilizi posti in essere o da porre in essere dalla clientela; la Compagnia svolge studi, ricerche, analisi in materia economica, statistica, commerciale, industriale ed immobiliare per conto della clientela richiedente la consulenza professionale di elevata qualità.

La Compagnia, nell'ambito della consulenza aziendale prestata alla clientela industriale, può assistere l'imprenditore interessato, insieme ad efficaci professionisti locali, ad operazioni anche complesse di delocalizzazione produttiva.

Se per delocalizzazione di un'impresa all'estero si intende lo spostamento in altri paesi di processi produttivi o di fasi di lavorazione, al fine di guadagnare competitività, l'esperienza delle imprese di spostare in altri Stati le proprie attività produttive di merci ha origini lontane: trenta e più anni fa la costruzione di stabilimenti della FIAT in Polonia e ancor prima nell'ex Unione Sovietica (Togliattigrad), nei quali venivano costruiti modelli di automobili usciti dalla produzione interna.

Ancor oggi la Piaggio costruisce alcuni prodotti in India.

Gli esempi citati riguardano essenzialmente imprese di grandi dimensioni: ma la realtà economica è assai diversa.

La maggior parte delle imprese manifatturiere ha meno di 50 addetti.

Per questo diffuso tipo di microimprese, il processo di globalizzazione ha avuto rilievo essenzialmente come internazionalizzazione dei propri prodotti — spesso di nicchia — alla quale da tempo gli stati avevano posto attenzione sia con strutture all'uopo dedicate sia con strumenti di garanzia statale per i crediti all'esportazione.

L'economia classica collocava la produzione vicino alle materie prime ovvero vicino al mercato del consumo; attualmente l'ubicazione dei complessi produttivi segue altri impulsi: l'efficienza della logistica e dei trasporti, il peso fiscale, la quiete sindacale, e soprattutto, il costo del lavoro.

Le delocalizzazioni delle imprese produttive (grandi, medie e in qualche caso medio-piccole, queste talvolta raggruppate in consorzi o in distretti produttivi a tassazione solidale) sono state prevalentemente del tipo low-cost seeking, fondato sulla ricerca della riduzione del costo della manodopera e si sono addensate statisticamente in settori produttivi a non alto valore aggiunto, con una forte presenza nelle filiere dell'abbigliamento di qualità.

Oltre alla grande industria, oltre trent'anni fa ha iniziato a delocalizzare la piccola e media industria del settore pellami, calzature e stoffe di medio livello; quindici anni dopo, ma più massicciamente, la media industria che aveva già esperienze in loco di internazionalizzazione della produzione, col ricorso alla abbondante manodopera frontaliera degli stati confinanti.

Il bisogno era sempre quello di comprimere i costi, grazie allo spostamento all'estero della parte più manuale ed elementare delle fasi produttive.

Tenendo in disparte la quiete dei sindacati dei lavoratori, quanto al primo motivo di delocalizzazione, quello dato dal peso delle imposte sulle imprese, non possiamo non riferirci al continuo aumento della pressione fiscale complessiva sulle persone giuridiche, con effetti disastrosi sulle aziende labour intensive.

La ricerca dal minor costo del lavoro tout court è invece spinta non da alti livelli salariali dei lavoratori, ma dal costo complessivo del lavoro, gravato a carico dell'impresa per i contributi parafiscali, il cui importo garantisce l'alto livello del welfare in molti paesi europei (assistenza medica, farmaceutica e ospedaliera gratuita per tutti; assicurazione pubblica per gli infortuni sul lavoro; alte pensioni; molti giorni lavorativi di ferie all'anno). Sono queste le principali ragioni che hanno determinato lo spostamento delle fasi lavorative ad alta concentrazione di manodopera verso paesi con abbondanza di lavoratori non specializzati a basso costo iniziando da paesi non eccessivamente distanti dalla "casa madre" e verso i quali c'era già una delocalizzazione puramente commerciale in espansione.

Evidenziamo brevemente le formule giuridiche usate per realizzarlo; si va dalla semplice importazione di prodotti finiti realizzati all'estero su licenza ad un vero outsourcing realizzato ricorrendo a subfornitori stranieri; si hanno forme di partenariato, sia con reali partnership sia col franchising; rare sono le joint



ventures e anche l'offshoring, ottenuto con l'acquisizione ex novo di imprese mediante investimenti durevoli all'estero.

Ma il 90 per cento delle delocalizzazioni delle piccole e medie imprese è avvenuto con il sistema del TPF (Traffico di Perfezionamento Passivo), consistente nell'esportazione di materie prime o semilavorate, con garanzia di riacquisto e quindi di reimportazione del prodotto se la lavorazione è stata perfettamente eseguita.

Questo tipo di traffici presuppone la neutralità doganale, con azzeramento dei dazi, come si è verificato con i paesi del Trattato del Magreb e con quelli dell'Europa Orientale, ancor prima che divenissero membri dell'Unione europea.

Concludendo, la delocalizzazione è un fenomeno economico legato al sistema delle attività produttive; con il termine delocalizzazione si intende la scelta di spostare un'attività economica da un luogo d'origine ad uno di destinazione, allo scopo di ridurre i costi della produzione;

la scelta di una nuova ubicazione può essere motivata in vari modi; nella lista che segue ne citiamo alcuni: vicinanza al mercato di vendita; maggiore vicinanza della nuova ubicazione al mercato di destinazione dei prodotti; la vicinanza del luogo di produzione al luogo di vendita riduce notevolmente i costi di trasporto; costo del lavoro più basso; minore costo del lavoro nella nuova ubicazione dell'attività produttiva, indipendentemente dal mercato di destinazione dei prodotti.

Ad esempio, appartiene a questa categoria la tendenza alla delocalizzazione delle attività produttive verso i paesi asiatici in cui il costo del lavoro è minore; minore carico fiscale.

Una impresa può decidere di evitare un carico fiscale elevato trasferendo l'attività produttiva in un'area a minore pressione fiscale o caratterizzata dal riconoscimento di agevolazioni fiscali (es. economie in via di sviluppo).

Qualunque sia la motivazione particolare, ciò che spinge una impresa alla delocalizzazione è essenzialmente la massimizzazione del profitto e la minimizzazione dei costi.

Entrambi questi elementi sono fattori determinanti della competitività di una impresa sul libero mercato e, pertanto, sono fondamentali per la sua stessa sopravvivenza.

La Compagnia rilascia dichiarazioni volte a valutare la ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di nuovi progetti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi e la capacità tecnica e solvibilità limitatamente a tali operazioni delle imprese promotrici.

Premesso che l'attività di consulenza da noi svolta comprende anche la consulenza commerciale, industriale, immobiliare, edilizia inerenti nuovi investimenti imprenditoriali, studi, ricerche ed analisi in materia economica, statistica, commerciale, industriale, immobiliare ed edilizia, redazione di piani industriali, controllo quanti-qualitativo di produzione e dei relativi costi industriali con applicazione di metodologie proprie e di terzi, informazione commerciale e valutazione della solvibilità di specifici investimenti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi, valutazione della ragionevolezza di nuovi progetti industriali, immobiliari ed edilizi, consulenza in materia di struttura e di strategie industriali e commerciali, assistenza in operazioni di delocalizzazione produttiva sia dell'intero processo produttivo che di alcune fasi delle lavorazioni, in questa sede evidenziamo che svolgiamo anche l'attività di concessione di dichiarazioni volte a valutare sia la ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di nuovi progetti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi che la capacità tecnica e solvibilità delle imprese promotrici limitatamente a tali operazioni.

Il rilascio di tale dichiarazione di solvibilità dell'investimento imprenditoriale che si vuole porre in essere o si è posto in essere è conseguente all'espletamento di un'attività di consulenza commerciale, industriale, immobiliare, edilizia inerente il nuovo investimento imprenditoriale posto in essere o da porre in essere sia in Svizzera che all'estero senza esclusione di alcun paese straniero, studi, ricerche ed analisi in materia economica, statistica, commerciale, industriale, immobiliare ed edilizia, redazione di piani industriali, controllo quanti-qualitativo di produzione e dei relativi costi industriali con applicazione di metodologie proprie e di terzi, ricerche di mercato per la definizione di strategie commerciali e di marketing,



informazione commerciale e valutazione della solvibilità di specifici investimenti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi posti in essere da imprese, valutazione della ragionevolezza di nuovi progetti industriali, immobiliari ed edilizi, consulenza in materia di struttura e di strategie industriali e commerciali, studio, ricerca e fornitura di tecnologie atte alla realizzazione dell'insediamento di opifici industriali, stabilimenti e unità produttive chiavi in mano, predisposizioni di studi di fattibilità, determinazione dei fabbisogni finanziari e individuazione degli strumenti di copertura anche agevolata, analisi dei ritorni economici, analisi e valutazione di cespiti, brevetti e marchi, reperimento, consolidamento e trasferimento del know-how aziendale.

La Compagnia per lo svolgimento delle proprie attività si avvale di professionisti e società di professionisti e consulenti di comprovata serietà, competenza ed efficacia.

La valutazione finale da noi predisposta sulla ragionevolezza sostenibilità e redditività dell'investimento imprenditoriale di natura industriale, commerciale, immobiliare, edilizio che il cliente ha già posto in essere o intende porre in essere, a seguito dell'approfondita istruttoria esperita presso la nostra Direzione sulla documentazione pervenutaci direttamente e/o indirettamente tramite professionisti e dei sopralluoghi presso il cliente o suoi professionisti di fiducia da parte di nostri incaricati per costatare fatti, luoghi, circostanze ed eventi, tenuto anche conto di eventuali ulteriori apporti economici e/o tecnici e/o finanziari da parte di terzi, verrà da noi formalizzata mediante atto scritto denominato dichiarazione di solvibilità portante nostro giudizio sulla ragionevolezza, sostenibilità, redditività dell'investimento industriale, commerciale, immobiliare, edilizio in questione.

Tale valutazione finale non avrà carattere riservato e potrà quindi dal cliente essere esibita e/o trasmessa in copia a terzi.

Notasi infine che la dichiarazione in questione non deve essere considerata né come una valutazione sulla globale solvibilità del cliente né come un'attribuzione di rating (attività quest'ultima che deve essere svolta esclusivamente da enti all'uopo abilitati).

La valutazione finale predisposta dalla Compagnia sulla:

- a. ragionevolezza;
- b. sostenibilità;
- c. redditività;

dell'investimento imprenditoriale di natura industriale, commerciale, immobiliare, edilizio che il cliente ha già posto in essere o intende porre in essere, a seguito:

1. dell'approfondita istruttoria esperita presso la Direzione in Chiasso della Compagnia sulla documentazione pervenuta direttamente e/o indirettamente tramite professionisti;
2. dei sopralluoghi presso il cliente o suoi professionisti di fiducia da parte di incaricati della Compagnia per costatare fatti, luoghi, circostanze ed eventi;

tenuto anche conto di eventuali ulteriori apporti economici e/o tecnici e/o finanziari da parte di terzi, verrà dalla Compagnia effettuata formalmente mediante atto scritto portante giudizio sulla ragionevolezza, sostenibilità e redditività dell'investimento industriale, commerciale, immobiliare ed edilizio in questione; tale valutazione finale non avrà carattere riservato e potrà quindi dal cliente essere esibita e/o trasmessa in copia a terzi.

Notizie sulla struttura della Compagnia.

La Compagnia dalla data della sua costituzione alla data di pubblicazione del presente avviso, ha sempre fatto fronte alle proprie obbligazioni e non è mai stata assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale né in Svizzera né in qualsiasi altro degli oltre settanta paesi ove ha sede la sua clientela.

L'organo amministrativo della Compagnia determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, al rapporto fra indebitamento e patrimonio ed alla dimensione e giro d'affari in base ai quali è eventualmente opportuno procedere ad un aumento del patrimonio; in ogni caso il capitale azionario non può essere inferiore al minimo statuito dall'art. 621 del C.O. (RU 1992-733; FF1983-II-713).



L'organo amministrativo della Compagnia determina l'organizzazione amministrativa e contabile e gli eventuali controlli interni necessari affinché vi sia adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio anche di natura reputazionale nelle sue diverse configurazioni; persegue inoltre la sana e prudente gestione ovvero la idoneità patrimoniale, strutturale ed organizzativa.

L'organo amministrativo della Compagnia detta le regole ed i comportamenti entro i quali i direttori, procuratori, dipendenti e collaboratori esercitano la propria attività e scoraggia o vieta i comportamenti a suo avviso ritenuti contrari ai criteri di buona amministrazione.

Gli amministratori della Compagnia devono essere scelti secondo criteri di adeguata e comprovata professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio di: attività di amministrazione oppure di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese commerciali, industriali, finanziarie, professionali e fiduciarie di adeguate dimensioni sia in Svizzera che all'estero; attività professionali in materie attinenti al settore economico sia in Svizzera che all'estero; attività di insegnamento in materie giuridiche o economiche sia in Svizzera che all'estero; funzioni amministrative o dirigenziali presso la Pubblica Amministrazione sia in Svizzera che all'estero.

La storicità della Compagnia:

La Compagnia, costituita con differente denominazione sociale nell'ottobre 2012, ha nel corso della sua esistenza avuto differenti scopi sociali; il primo scopo sociale è stato: l'espletamento di tutte le operazioni di carattere finanziario e commerciale, sotto qualsiasi forma e in particolare la partecipazione finanziaria diretta in forma di mutuo, di leasing, prestazioni di garanzia ecc. rientrano pure nello scopo sociale l'assunzione di rappresentanze di altre società, la gestione di aziende congeneri, la concessione di fidejussioni a garanzia di operazioni e di obbligazioni di terzi, la concessione di garanzie reali, e ed in genere l'esercizio di tutte le forme di credito consentite dalla legge. La società può inoltre svolgere ogni attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale, costituire succursali, sedi secondarie, filiali e agenzie e partecipare sotto qualsiasi forma ad imprese aventi scopi simili in svizzera e all'estero.

Nel febbraio 2013 ha variato il proprio scopo sociale nel seguente modo: l'espletamento di tutte le operazioni di carattere finanziario e commerciale, sotto qualsiasi forma e in particolare la partecipazione finanziaria diretta in forma di mutuo, di leasing, prestazioni di garanzia ecc. rientrano pure nello scopo sociale l'assunzione di rappresentanze di altre società, la gestione di aziende congeneri, la concessione di fidejussioni semplici a garanzia di operazioni e di obbligazioni di terzi, la concessione di garanzie reali, e ed in genere l'esercizio di tutte le forme di credito consentite dalla legge. La società può inoltre svolgere ogni attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale, costituire succursali, sedi secondarie, filiali e agenzie e partecipare sotto qualsiasi forma ad imprese aventi scopi simili in svizzera e all'estero.

Successivamente, nell'ottobre 2016, ha variato il proprio scopo sociale nel seguente modo: l'espletamento di tutte le operazioni di carattere finanziario e commerciale, sotto qualsiasi forma e in particolare la partecipazione finanziaria diretta in forma di mutuo, di leasing, prestazioni di garanzia, la gestione di transazioni economiche finalizzate al commercio elettronico di beni e servizi, ecc. Rientrano pure nello scopo sociale l'assunzione di rappresentanze di altre società, la gestione di aziende congeneri, la concessione di fidejussioni semplici oppure sottoposte a condizione sospensiva a garanzia di operazioni e di obbligazioni di terzi, la concessione di garanzie reali ed in genere l'esercizio di tutte le forma di credito consentite dalla legge, l'attività di consulenza aziendale, l'attività di studio, ricerca ed analisi in materia economica, l'attività di ricerche di mercato, l'attività di informazione commerciale, di valutazione della solvibilità delle imprese e della ragionevolezza di nuovi progetti industriali ed immobiliari, la gestione di servizi informatici e di elaborazione dati. La società può inoltre svolgere ogni attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale, costituire succursali, sedi secondarie, filiali e agenzie e partecipare sotto qualsiasi forma ad imprese aventi scopi simili in Svizzera e all'estero. Tutte le attività sopra indicate potranno essere svolte dalla società sia in Svizzera sia all'estero, senza esclusione di alcun paese straniero.



Ed infine, nel marzo 2019, ha variato nuovamente il proprio scopo sociale nel seguente modo: la società può svolgere tutte le attività di consulenza commerciale, industriale, immobiliare, edilizia inerenti nuovi investimenti imprenditoriali posti in essere o da porre in essere sia in Svizzera sia all'estero senza esclusione di alcun paese straniero, studi, ricerche ed analisi in materia economica, statistica, commerciale, industriale, immobiliare ed edilizia, redazione di piani industriali, controllo quanti-qualitativo di produzione e dei relativi costi industriali con applicazione di metodologie proprie e di terzi, ricerche di mercato per la definizione di strategie commerciali e di marketing, informazione commerciale e valutazione della solvibilità di specifici investimenti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi posti in essere da imprese, valutazione della ragionevolezza di nuovi progetti industriali, immobiliari ed edilizi, gestione di servizi informatici e di elaborazione dati di natura economica e statistica, organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, simposi, incontri, piani e corsi di studio, formazione ed addestramento del personale, consulenza in materia di struttura e di strategie industriali e commerciali, studio, ricerca e fornitura di tecnologie atte alla realizzazione dell'insediamento di opifici industriali, stabilimenti e unità produttive chiavi in mano, predisposizioni di studi di fattibilità, determinazione dei fabbisogni finanziari e individuazione degli strumenti di copertura anche agevolata, analisi dei ritorni economici, analisi e valutazione di cespiti, brevetti e marchi, reperimento, consolidamento, trasferimento del know-how aziendale, la ricerca e la promozione di joint ventures, la fornitura di servizi logistici ed organizzativi, la assistenza in operazioni di delocalizzazione produttiva sia dell'intero processo produttivo che di alcune fasi delle lavorazioni, la concessione di fidejussioni semplici oppure sottoposte a condizione sospensiva a garanzia di operazioni commerciali, industriali, immobiliari, edilizie e quindi di obbligazioni di terzi, la concessione di dichiarazioni volte a valutare la ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di nuovi progetti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi e la capacità tecnica e solvibilità limitatamente a tali operazioni delle imprese promotrici. Rientrano pure nello scopo sociale l'assunzione di rappresentanze di altre società e la gestione di aziende congeneri sia in Svizzera sia all'estero, senza esclusione di alcun paese straniero. La società può inoltre svolgere ogni attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale, costituire succursali, sedi secondarie, filiali e agenzie e partecipare sotto qualsiasi forma ad imprese aventi scopi simili in Svizzera e all'estero. Tutte le attività sopra indicate potranno essere svolte dalla società sia in Svizzera sia all'estero, senza esclusione di alcun paese straniero; questo è l'attuale scopo della Compagnia.

Anche se previsto nell'attuale scopo sociale, si evidenzia nuovamente che la Compagnia non ha mai svolto alcuna attività in paesi stranieri; la sua attività è sempre stata svolta esclusivamente sul territorio elvetico.

Precisazioni sull'attività di rilascio di fidejussioni semplici da parte della Compagnia.

In relazione all'attività di concessione di fidejussioni semplici oppure sottoposte a condizione sospensiva a garanzia di operazioni commerciali, industriali, immobiliari, edilizie e quindi di obbligazioni di terzi, si evidenzia che la Compagnia è una società commerciale e pertanto la fidejussione da esso rilasciata non può essere equiparata né sotto il profilo sostanziale né sotto il profilo formale a quella rilasciata da banche, assicurazioni e finanziarie;

la fidejussione rilasciata dalla Compagnia non è assolutamente equiparabile a quella rilasciata da banche, assicurazioni e finanziarie né sotto il profilo della solvibilità (non dovendo la Compagnia sottostare a norme e regolamenti assicurativi, bancari, finanziari) né sotto il profilo dei controlli (non essendo la Compagnia vigilata da alcuna Autorità del settore bancario, assicurativo e finanziario) né sotto il profilo legale (in quanto le norme sia nazionali che comunitarie e/o extra comunitarie prevedono che la garanzia da prestare in base alle norme locali sia rilasciata da banche, assicurazioni ed in alcuni casi da finanziarie ed abbia determinati requisiti anche per la pronta esigibilità).

La Compagnia non è iscritta in alcun albo o elenco di Autorità di vigilanza bancaria, assicurativa, finanziaria, né in Svizzera né in altre nazioni sia comunitarie che extra comunitarie e pur avendo la Compagnia clientela domiciliata in oltre settanta nazioni sia comunitarie che extra comunitarie svolge la propria attività



esclusivamente presso i propri uffici elvetici e non ha in tali altre nazioni una stabile organizzazione né uffici propri né agenti generali né procuratori;

la Compagnia poiché opera esclusivamente sul territorio elvetico ritiene di non aver l'obbligo di assoggettarsi alle normative di tali altre nazioni ove non opera ma ha sede o domicilio la propria clientela.

Precisazioni sulla patrimonialità della Compagnia.

Relativamente alla patrimonialità della Compagnia si rappresenta che essa ha un capitale nominale liberato di franchi svizzeri un milione;

si è inoltre dotata di un fondo rischi su crediti di euro 12.317.483,50 composto da un credito vantato verso un soggetto terzo con scadenza di pagamento a medio termine che non potrà essere incassato prima della scadenza e per il quale peraltro vige il rischio della incertezza dell'incasso a causa della ipotetica insolvenza del debitore;

tale fondo è stato costituito allo scopo esclusivo di permettere una più ampia copertura dell'ipotetico rischio economico correlato alle fidejussioni rilasciate dalla Compagnia.

La Compagnia desidera inoltre attirare in maniera particolare l'attenzione del creditore e del Beneficiario della fidejussione semplice sul fatto che in tale Fondo sono presenti beni non immediatamente liquidi quali appunto crediti verso terzi e qualora si rendesse necessario utilizzare tali beni a copertura dell'escussione della fidejussione rilasciata, il Beneficiario, alla sottoscrizione della fidejussione, si impegna senza riserva alcuna a concedere alla Compagnia un tempo ragionevole in base alle circostanze di specie per procedere alla loro realizzazione.

La Compagnia rimane a disposizione delle parti per fornire eventuali ulteriori chiarimenti che potranno essere richiesti scrivendo direttamente all'Ufficio Legale.

Note sull'operatività territoriale della compagnia indirizzate alla nostra organizzazione commerciale, alla clientela richiedente i nostri servizi e prodotti, ai contraenti ed ai beneficiari delle fidejussioni semplici da noi emesse, ai contraenti delle attestazioni di solvibilità da noi rilasciate, alle imprese già clienti ed a quelle potenzialmente interessate a richiedere i nostri servizi e prodotti, ai professionisti contabili, legali e tecnici che assistono la clientela ed infine ai professionisti legali che tutelano gli interessi di tutte le parti.

Premesso quanto già riportato nelle nostre circolari del 10 dicembre 2012, 15 novembre 2016 e 16 novembre 2020, si evidenzia che la Compagnia:

- a. è una società di nazionalità svizzera avente in Svizzera il proprio unico centro decisionale ed operativo;
- b. esercita esclusivamente in Svizzera, in base alle leggi e regolamenti ivi vigenti, varie attività fra cui l'emissione di fidejussioni semplici oppure sottoposte a condizione sospensiva a garanzia di operazioni commerciali, industriali, immobiliari, edilizie e quindi di obbligazioni di terzi, ed il rilascio di dichiarazioni e/o attestazioni di solvibilità volte a valutare la ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di nuovi progetti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi e la conseguente capacità tecnica e solvibilità limitatamente a tali operazioni delle imprese promotrici ed esecutrici;
- c. svolge tutte le proprie attività aziendali esclusivamente nella propria sede di Chiasso;
- d. ha clientela avente sede o domicilio in oltre settanta paesi stranieri sia CEE che extra CEE;
- e. istruisce unicamente presso i propri uffici elvetici le pratiche inerenti tutta la clientela, sia svizzera, che CEE ed extra-CEE;
- f. emette tutti i contratti, le fidejussioni semplici, le attestazioni e/o dichiarazioni di solvibilità ed i relativi documenti amministrativi e contabili esclusivamente nella propria sede di Chiasso;
- g. spedisce, dalla propria sede di Chiasso, i contratti, le fidejussioni semplici, le attestazioni e/o dichiarazioni di solvibilità con la relativa documentazione amministrativa e contabile alla propria clientela ovunque allocata o domiciliata;
- h. archivia la documentazione cartacea ed elettronica della clientela, i contratti, le fidejussioni semplici, le attestazioni e/o dichiarazioni di solvibilità con la relativa documentazione commerciale, legale, amministrativa e contabile esclusivamente presso i propri uffici elvetici;



i. non ha in nessun paese straniero, sia CEE che extra CEE, alcuna stabile organizzazione né uffici propri né procuratori né agenti generali;

j. è una società commerciale e pertanto non è iscritta in alcun albo o elenco di Autorità di vigilanza bancaria, assicurativa e finanziaria né in Svizzera né in alcun'altra nazione sia CEE che extra CEE;

k. non è assoggettata a norme, regolamenti, prassi e consuetudini assicurative, bancarie e finanziarie né in Svizzera né altrove;

l. non è vigilata da alcuna Autorità assicurativa, bancaria e finanziaria né svizzera né straniera;

m. pertanto ritiene di non avere alcun obbligo né di comunicare alle Autorità ove ha sede o domicilio la clientela la propria non presenza sul loro territorio né l'obbligo di assoggettarsi alla normativa legale, fiscale, amministrativa ove ha sede o domicilio la clientela.

La Compagnia per propria scelta imprenditoriale ha deciso fin dalla sua fondazione di non svolgere le proprie attività in territori stranieri in quanto, qualora istituisse una struttura operativa in una nazione straniera ovvero un'agenzia, una succursale, un'unità locale, una sede secondaria o anche una stabile organizzazione, l'attività svolta su tale territorio straniero verrebbe assoggettata alla normativa locale e quindi alle leggi, regolamenti, prassi e consuetudini locali; fra l'altro i ricavi conseguiti da tale attività svolta su territorio straniero diverrebbero ivi imponibili con assoggettamento, ai fini tributari, alle norme e tassazioni vigenti su tale territorio straniero.

La decisione di non operare su territori stranieri ma esclusivamente nei propri uffici elvetici è stata dovuta alla precisa volontà della Compagnia di non perdere né attenuare i vantaggi giuridici, economici, amministrativi, tributari e di riservatezza caratteristici di un'entità giuridica svizzera.

Peraltro, in base alla normativa, prassi e consuetudine svizzera, nulla osta che la Compagnia, pur svolgendo lecite attività esclusivamente sul territorio elvetico, possa avere clientela allocata ed operativa in altre nazioni straniere, sia CEE che extra-CEE.

Quindi la Compagnia svolgendo la propria attività esclusivamente nei propri uffici Svizzeri ed in nessuna altra nazione, ritiene di non essere obbligato ad ottenere autorizzazioni o licenze da Autorità straniere ove ha sede la clientela né ad iscriversi in appositi albi o elenchi di entità esercenti attività considerate riservate tenuti da Autorità straniere ove ha sede la clientela e quindi ritiene di non essere obbligata a soggiacere alle leggi, normative, prassi e consuetudini straniere.

La Compagnia per agevolare la commercializzazione dei propri prodotti e servizi redige la propria modulistica e contrattualistica anche in lingua inglese, francese, spagnola, portoghese e tedesca.

Si evidenzia alla clientela che i dati presenti in tale modulistica e contrattualistica redatta in lingua inglese, francese, spagnola, portoghese e tedesca sono la traduzione semplice in tali lingue dei dati contenuti nella modulistica e contrattualistica in lingua italiana, lingua ufficiale del Cantone Ticino.

Pertanto in caso di inesattezze, errori, imprecisioni, discrasie e difficoltà interpretative dei dati in lingua inglese, francese, spagnola, portoghese e tedesca in tale modulistica e contrattualistica occorre far riferimento ai medesimi documenti redatti in lingua italiana, lingua ufficiale del Cantone Ticino, presenti sul sito internet della Compagnia.

Si precisa che in caso di contrasti, discrasie e difficoltà interpretative prevalgono i dati in lingua italiana riportati sulla modulistica e contrattualistica in lingua italiana rispetto ai dati in lingua inglese, francese, spagnola, portoghese e tedesca presenti sulla modulistica e contrattualistica redatta in tali lingue.

La posta elettronica certificata o PEC è un tipo particolare di posta elettronica che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con l'avviso di ricevimento garantendo così la prova dell'invio e della consegna; per usufruire del servizio si deve disporre di una casella di PEC presso uno dei gestori autorizzati in Svizzera.

La firma elettronica è un procedimento tecnico che permette, da un lato, di garantire l'autenticità di un documento, di un messaggio o di altri dati elettronici e, dall'altro, di assicurarsi dell'identità di chi la appone; si basa su un'infrastruttura di certificazione gestita da terzi di fiducia, i prestatori di servizi di certificazione;



questa infrastruttura funge da strumento identificativo elettronico per accedere a servizi online e permette di criptare i dati da trasmettere.

Allo scopo d'incoraggiare lo sviluppo del commercio elettronico, il Legislatore elvetico offre ai prestatori di servizi di certificazione la possibilità, su base volontaria, di farsi riconoscere; in questo modo possono mostrare che la qualità, l'affidabilità e la sicurezza dei servizi da loro erogati sono conformi alle norme applicabili; a determinate condizioni, la legge equipara inoltre la firma elettronica alla firma autografa.

Come metodo fondamentale per la trasmissione elettronica degli atti scritti, l'ordinanza sulla comunicazione elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (RS 272.1; OCE-PCPEF) prevede l'invio attraverso una piattaforma per la trasmissione sicura.

Una piattaforma di trasmissione presenta svariati vantaggi rispetto alla normale posta elettronica (e-mail): permette in particolare di garantire la confidenzialità e l'integralità degli atti scritti e delle comunicazioni, e di indicare con precisione il momento dell'invio e della ricezione delle comunicazioni trasmesse utilizzando la piattaforma; la qualità della piattaforma è garantita grazie al riconoscimento (cfr. art. 3 OCE-PCPEF); dal 1° luglio 2013 la competenza in materia spetta al DFGP, che il 16 settembre 2014 ha emanato l'ordinanza sul riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale (Ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione; RS 272.11); le piattaforme di trasmissione riconosciute possono essere impiegate anche per la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi della Confederazione; le decisioni di riconoscimento sono dunque anche applicabili all'ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2).

Il 19 maggio 2016 il DFGP ha riconosciuto definitivamente due piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale PrivaSphere Secure Messaging della ditta PrivaSphere AG ed IncaMail della Posta Svizzera.

In quanto non sussiste obbligo legale, la Compagnia non ha una casella di posta elettronica certificata o PEC; pertanto ogni e qualsiasi comunicazione e notificazione di atti deve inderogabilmente avvenire presso la propria sede legale nelle forme previste dal contratto sottoscritto o dalla Legge svizzera.

Si ritiene opportuno ribadire che:

a. La Compagnia, in base al suo scopo sociale, regolarmente registrato all'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino, può svolgere tutte le attività di consulenza commerciale, industriale, immobiliare, edilizia inerenti nuovi investimenti imprenditoriali posti in essere o da porre in essere, studi, ricerche ed analisi in materia economica, statistica, commerciale, industriale, immobiliare ed edilizia, redazione di piani industriali, controllo quanti-qualitativo di produzione e dei relativi costi industriali con applicazione di metodologie proprie e di terzi, ricerche di mercato per la definizione di strategie commerciali e di marketing, informazione commerciale e valutazione della solvibilità di specifici investimenti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi posti in essere da imprese, valutazione della ragionevolezza di nuovi progetti industriali, immobiliari ed edilizi, gestione di servizi informatici e di elaborazione dati di natura economica e statistica, consulenza in materia di struttura e di strategie industriali e commerciali, studio, ricerca e fornitura di tecnologie atte alla realizzazione dell'insediamento di opifici industriali, stabilimenti e unità produttive chiavi in mano, predisposizioni di studi di fattibilità, determinazione dei fabbisogni finanziari e individuazione degli strumenti di copertura anche agevolata, analisi dei ritorni economici, analisi e valutazione di cespiti, brevetti e marchi, reperimento, consolidamento, trasferimento del know-how aziendale, la ricerca e la promozione di joint ventures, la fornitura di servizi logistici ed organizzativi, la assistenza in operazioni di delocalizzazione produttiva sia dell'intero processo produttivo che di alcune fasi delle lavorazioni, la concessione di fidejussioni semplici oppure sottoposte a condizione sospensiva a garanzia di operazioni commerciali, industriali, immobiliari, edilizie e quindi di obbligazioni di terzi, la concessione di dichiarazioni volte a valutare la ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di nuovi progetti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi e la capacità tecnica e solvibilità limitatamente a tali operazioni delle imprese promotrici;



- b. il vigente scopo sociale della Compagnia, come da statuto aggiornato il 21.03.2019, è integralmente pubblicato sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio FUSC n. 62 del 29.03.2019 SHAB al n. HR02-1004599217 – giornale n. 4745 del 26.03.2019 - Cantone TI; tale atto è liberamente consultabile;
- c. la Compagnia è una società commerciale e pertanto la fidejussione semplice da essa rilasciata non può essere paragonata né sotto il profilo sostanziale né sotto il profilo formale a quella rilasciata da banche, assicurazioni e finanziarie;
- d. la fidejussione semplice rilasciata dalla Compagnia non è assolutamente assimilabile a quella rilasciata da banche, assicurazioni e finanziarie né sotto il profilo della solvenza (non dovendo la Compagnia sottostare a norme e regolamenti assicurativi, bancari, finanziari) né sotto il profilo della sorveglianza (non essendo la Compagnia vigilata da alcuna Autorità del settore bancario, assicurativo e finanziario) né sotto il profilo giuridico (in quanto le norme sia nazionali che comunitarie ed extra comunitarie prevedono generalmente che la garanzia da prestare in base alle norme locali sia rilasciata da banche, assicurazioni ed in alcuni casi da finanziarie ed abbia determinati requisiti anche per la pronta esigibilità);
- e. la Compagnia non è iscritta in alcun albo o elenco tenuto da Autorità di vigilanza nel settore bancario, assicurativo, finanziario, né in Svizzera né in altre nazioni sia comunitarie che extra comunitarie;
- f. la Compagnia, pur avendo clientela avente sede legale ed operante in oltre settanta nazioni sia comunitarie che extra comunitarie svolge la propria attività esclusivamente presso i propri uffici elvetici e non ha in tali altre nazioni una stabile organizzazione né uffici propri né agenti generali né procuratori; la Compagnia pertanto ritiene di non avere l'obbligo di assoggettarsi alle normative di tali altre nazioni ove essa non opera ma ha sede la sua clientela.

Note per la clientela straniera.

Si evidenzia che essendo La Compagnia una società di diritto svizzero ivi esercente anche l'attività di rilascio di fidejussioni semplici e dichiarazioni-attestazioni di solvibilità in base alle Leggi e Regolamenti ivi vigenti, pur avendo clientela straniera ma svolgendo la propria attività aziendale esclusivamente in Svizzera, luogo ove ha la sede ed i propri uffici di direzione e quindi il proprio centro decisionale ed operativo, non avendo all'estero alcuna stabile organizzazione né uffici propri, ritiene di non avere l'obbligo di assoggettarsi alle normative vigenti nei paesi stranieri ove è allocata parte della propria clientela.

La Compagnia istruisce presso i propri uffici elvetici le pratiche inerenti la clientela sia svizzera che straniera, emette i contratti ed i relativi documenti contabili in Svizzera, spedisce i contratti e la documentazione contabile alla propria clientela straniera dai propri uffici elvetici ove viene archiviata tutta la documentazione sia cartacea che digitale.

In base alla vigente normativa elvetica nulla osta che La Compagnia possa avere clientela straniera.

Concludendo, la Compagnia operando esclusivamente nei propri uffici elvetici non è iscritto in albi o elenchi tenuti da Autorità di vigilanza del settore finanziario, bancario e assicurativo di paesi stranieri non essendovi obbligata dato che non ha mai operato in paesi stranieri né ha mai costituito una stabile organizzazione né uffici propri in paesi stranieri sia per ragioni d'opportunità (giuridiche, economiche, amministrative e tributarie) sia per non rinunciare a quei vantaggi caratteristici (anche di natura fiscale) di un'entità giuridica svizzera.

Il nostro Servizio Legale sarà lieto di rispondere a quesiti di natura giuridica ed economica che potranno essere posti sia dalla clientela che dai professionisti che la assistono, affinché la clientela possa valutare l'idoneità o meno dei nostri prodotti in base alle proprie esigenze.

In ossequio al principio sulla riservatezza dei dati personali, si precisa che i procuratori ed i delegati della Compagnia generalmente non vengono menzionati sul certificato del Registro di Commercio del Cantone Ticino della Compagnia.

Pertanto, al fine di legittimare il proprio operato nei confronti dei terzi, i procuratori e/o i delegati dovranno esibire, quando richiesto oppure previsto dalla Legge oppure ogni qual volta ciò sia da loro ritenuto necessario o solo opportuno, la procura notarile o la delega in originale ed un proprio documento d'identità.



Si evidenzia che i procuratori ed i delegati della Compagnia svolgono funzioni diverse fra loro ed hanno quindi compiti e poteri diversificati; quindi si invita la clientela, nel caso in cui il rapporto con la Compagnia intervenga tramite un procuratore o un delegato, a richiedere l'esibizione dei documenti legittimanti la sua posizione ed i suoi poteri; in caso di dubbi inerenti la legittimazione del procuratore o del delegato, la clientela dovrà contattare prontamente la segreteria della sede legale della Compagnia (tel. 0041.91.2103290 fax 0041.91.2103296 e-mail: segreteria@istitutoelveticodigaranzia.ch) per ottenere conferma scritta della legittimazione del procuratore o del delegato.

La Compagnia si riserva insindacabilmente il diritto di incaricare professionisti (o società di professionisti) allocati nella nazione ove ha sede/domicilio la controparte per la trattazione e definizione della controversia, sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale.

In tal caso la Compagnia comunicherà alla controparte, nelle forme e nei modi previsti dal contratto e/o dalla normativa, i dati di tali professionisti presso cui avverrà la trattazione della pratica.

Gli oneri di tale servizio aggiuntivo, limitatamente alla sola fase stragiudiziale, saranno a carico esclusivo della Compagnia.

Tenuto conto della giurisdizione elvetica per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito ed in conseguenza delle attività svolte dalla Compagnia e della giurisdizione straniera limitatamente all'interpretazione di alcuni prodotti-servizi della Compagnia, nel caso in cui sorga una controversia tra le parti e la Compagnia relativa all'interpretazione ed applicazione di un qualsiasi contratto, esse hanno la possibilità prima di adire alla competente Autorità Giudiziaria di utilizzare gli strumenti di risoluzione bonaria delle controversie previste dalla Compagnia presentando apposito modulo richiesta di reclamo a mezzo raccomandata indirizzata all'Ufficio Reclami presso la sede legale della Compagnia.

L'ufficio Reclami, che potrà avvalersi anche dell'opera di professionisti esterni, risponderà al reclamante entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Resta ferma ed impregiudicata la possibilità per le parti e per la Compagnia di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria in qualsiasi momento, quindi anche in pendenza di detta procedura di reclamo.

In base agli artt. 8 cpv. 1 e 23 LIVA, sono esenti da IVA i servizi effettuati a destinatari con domicilio o sede legale all'estero, qualora l'impiego e l'utilizzo avvengano all'estero.

Se il luogo della prestazione di servizi non si trova sul territorio svizzero, essa è considerata eseguita all'estero e non soggiace quindi all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Si considera che il luogo d'impiego o utilizzazione è, per le prestazioni di servizio dette immateriali, il luogo ove il destinatario ha la sua sede legale o domicilio.

Ai sensi dell'art. 3 LIVA si intende per prestazione di servizi ogni prestazione che non costituisce una fornitura.

Il documento contabile del collaboratore e/o segnalatore attinente le commissioni di segnalazione della clientela dovrà essere redatto in osservanza delle leggi e regolamenti elvetici e dello Stato ove l'emittente il documento contabile ha sede o domicilio e dovrà:

1. essere intestato a ISTITUTO ELVETICO DI GARANZIA S.A. Via Livio, 14 – Palazzo Grassi, Chiasso 6830 Svizzera codice IDI: CHE-174.771.881;
2. essere redatto usando la valuta CHF oppure del paese ove è allocato il soggetto emittente il documento contabile;
3. indicare i dati salienti del soggetto emittente il documento contabile ovvero: denominazione sociale oppure nome/cognome, sede o domicilio, identificativo fiscale a lui attribuito nel paese ove ha sede o domicilio;
4. indicare analiticamente la denominazione sociale dei clienti per i quali si richiede il pagamento della commissione di segnalazione, l'importo analitico dei corrispettivi percepiti dalla Compagnia e l'importo analitico della commissione spettanti al segnalatore;
5. indicare i dati necessari ad effettuare il pagamento che verrà dalla Compagnia effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario: denominazione banca, indirizzo della banca, codice Swift/Bic, codice Iban;



6. essere spedito a ISTITUTO ELVETICO DI GARANZIA S.A., Via Livio, 14 – Palazzo Grassi, 6830 Chiasso Svizzera.

Ogni e qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione potrà essere richiesto al Servizio Contabilità: tel. 0041.91.2103294 e-mail: contabilita@istitutoelveticodigaranzia.ch.

Premesso che la Compagnia ha da tempo attivato vari domicili postali presso nazioni straniere ove ha sede ed opera la propria clientela aziendale, al fine di accelerare ed economizzare la trasmissione di documentazione cartacea (di natura amministrativa, contabile e commerciale) da parte di locali collaboratori, professionisti, consulenti, procacciatori, segnalatori, si ritiene opportuno evidenziare che tali domicili postali non possono assolutamente essere utilizzati come se fossero un domicilio legale.

Pertanto le notifiche e comunicazioni ufficiali da parte della clientela o comunque dalle controparti (o dai loro rappresentanti) dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo raccomandata (o telegramma ove contrattualmente previsto) o a mezzo procedura giudiziaria internazionale o diplomatica ove necessario, indirizzata unicamente ed inderogabilmente alla sede legale della Compagnia sita in Chiasso, 6830, Svizzera, Via Livio, 14 – Palazzo Grassi.

Quindi si ribadisce che tutte le comunicazioni o notifiche alla Compagnia per essere considerate come valide dovranno essere effettuate esclusivamente con lettera raccomandata oppure a mezzo idonea notifica giudiziaria e/o diplomatica indirizzata unicamente alla sede legale della Compagnia sita in Chiasso, 6830, Svizzera, Via Livio, 14 – Palazzo Grassi.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Compagnia dal 01 marzo 2023.